

SETTORE Economico e Finanziario

OGGETTO: Misure di razionalizzazione 2018 e analisi dell'assetto delle società partecipate dal Comune di Brandizzo - Relazione sugli interventi avviati e adozione provvedimenti per la razionalizzazione periodica 2019 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 1081 del 09/12/2019, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata:

""Visti:

- L'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 il quale prevede che ogni amministrazione pubblica effettui annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al punto successivo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; l'analisi e la conseguente razionalizzazione sono da riferirsi alla situazione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre dell'esercizio antecedente a quello in cui vengono condotte;
- I presupposti per l'avvio di azioni di razionalizzazione indicati dal c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, che riguardano:
 - o partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
 - o società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - o partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - o partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro; tale soglia verrà elevata ad un milione di euro a partire dal 2020;
 - o partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - o necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - o necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D. Lgs. 175/2016;
- Il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 che prevede come, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, gli enti locali siano tenuti ad approvare, entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo, una relazione sull'attuazione di tale piano, evidenziando i risultati conseguiti.

Rilevato che il Comune di Brandizzo, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016, ha adottato il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 02.10.2017 ed il Piano di razionalizzazione periodica 2018 con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 17/12/2018;

Considerato che il Comune di Brandizzo, al 31 dicembre 2018, deteneva partecipazioni nelle seguenti società:

- o Società Ecologia Territorio Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a., società a capitale misto, partecipata per lo 0,48% delle azioni;
- o ASMEL Consortile S.c.a.r.l., società a capitale interamente pubblico, partecipata per lo 0,407% delle azioni;
- o Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.a. - TRM S.p.a., società a capitale misto, partecipata per lo 0,01171% delle azioni;
- o Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a., società a capitale interamente pubblico, società in house, partecipata per lo 0,00013% delle azioni;
- o Risorse Idriche S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 91,62% delle relative azioni;

- AIDA Ambiente S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 51% delle relative quote;
- Società Acque Potabili S.p.a. - SAP S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 44,92% delle relative azioni;
- Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 19,99% delle relative azioni;
- Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 10% delle relative azioni;
- Acque Potabili Siciliane S.p.A. in fallimento, società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 9,83% delle relative azioni;
- Mondo Acqua S.p.A., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 4,92% delle relative azioni;
- Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 3,38% delle relative azioni;
- Galatea S.c.a.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene lo 0,5% delle relative quote;

Tenuto conto che:

- Con riferimento ai modelli da impiegare per l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie funzionale all'individuazione delle eventuali misure di razionalizzazione, con deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, ha specificato quanto segue: *“il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro”*
- Il modello standard di analisi delle partecipazioni societarie approvato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, ad oggi disponibile, risulta quello allegato alla deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 della medesima Sezione delle autonomie; tale modello, ancorché riferito all'esercizio 2018, risulta utilmente impiegabile, previo adeguamento dei riferimenti temporali, anche all'analisi da condursi nel corrente esercizio;

Rilevata la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2018 delle società partecipate dal Comune di Brandizzo, di cui all'allegato A della presente deliberazione;

Richiamata la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Brandizzo, di cui all'allegato B della presente deliberazione;

Recepito il provvedimento di analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Brandizzo, predisposto secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018 e funzionale a verificare ed individuare le eventuali azioni di razionalizzazione da porre in essere, allegato C alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Economico Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. Di approvare la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2018 delle società partecipate dal Comune di Brandizzo, di cui all'allegato A della presente deliberazione;

2. Di recepire la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Brandizzo, di cui all'allegato B della presente deliberazione;

3. Di approvare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Brandizzo, di cui all'allegato C alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018;

4. Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato C alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni nelle seguenti società:

- a. Società Ecologia Territorio Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a.;
- b. ASMEL Consortile S.c.a.r.l.;
- c. Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.a. - TRM S.p.a.;
- d. Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.;

5. Di dare atto altresì che:

- a. per Acque Potabili Siciliane S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., risultano in corso le procedure fallimentari;
- b. per Galatea S.c.a.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., risultano in corso le procedure di liquidazione;
- c. relativamente alle altre società partecipate indirettamente per il tramite di SMAT S.p.a., il Comune si riserva di valutare le indicazioni che perverranno dalla capogruppo in merito alla loro funzionalità al perseguimento delle finalità istituzionali nonché di verificare il mantenimento di tale condizione;

6. Di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dal Comune di Brandizzo."""

Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213;

Dato atto che per il tenore del dibattito si rimanda alla registrazione effettuata mediante l'ausilio di supporto informatico n. 9/2019;

Con voti favorevoli **unanimi (13)** espressi palesemente per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2018 delle società partecipate dal Comune di Brandizzo, di cui all'allegato A della presente deliberazione;

2. Di recepire la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Brandizzo, di cui all'allegato B della presente deliberazione;

3. Di approvare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Brandizzo, di cui all'allegato C alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018;

4. Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato C alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni nelle seguenti società:

- a. Società Ecologia Territorio Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a.;
- b. ASMEL Consortile S.c.a.r.l.;
- c. Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.a. - TRM S.p.a.;
- d. Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.;

5. Di dare atto altresì che:

- a. per Acque Potabili Siciliane S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., risultano in corso le procedure fallimentari;
- b. per Galatea S.c.a.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., risultano in corso le procedure di liquidazione;
- c. relativamente alle altre società partecipate indirettamente per il tramite di SMAT S.p.a., il Comune si riserva di valutare le indicazioni che perverranno dalla capogruppo in merito alla loro funzionalità al perseguimento delle finalità istituzionali nonché di verificare il mantenimento di tale condizione;

6. Di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dal Comune di Brandizzo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Firmato Digitalmente
BODONI Paolo

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
VERNEAU Dr.ssa Diana



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Proposta deliberazione di Consiglio Comunale N.1081 del 09/12/2019

Oggetto: Misure di razionalizzazione 2018 e analisi dell'assetto delle società partecipate dal Comune di Brandizzo - Relazione sugli interventi avviati e adozione provvedimenti per la razionalizzazione periodica 2019 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213, il parere di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Firmato Digitalmente dal Responsabile del Settore
Parere di regolarità tecnica	Favorevole	10/12/2019	Nadia Varetto



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Proposta deliberazione Consiglio Comunale n.1081 del 09/12/2019

Oggetto: Misure di razionalizzazione 2018 e analisi dell'assetto delle società partecipate dal Comune di Brandizzo - Relazione sugli interventi avviati e adozione provvedimenti per la razionalizzazione periodica 2019 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213, il parere di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Firmato Digitalmente dal Responsabile del Settore
Parere di regolarità contabile	Favorevole	10/12/2019	Nadia Varetto

Allegato A

Comune di Brandizzo Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2018 delle società partecipate (c. 4 art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Presentazione

Il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede che, in caso di adozione di misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipate, le stesse debbano essere rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo attraverso una specifica relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Tale relazione deve essere poi inviata alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

La mancata predisposizione della relazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. In base al combinato disposto del c. 7 dell'art. 20 e del c. 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, in caso di mancata adozione della relazione di rendicontazione dei risultati del piano di razionalizzazione periodica, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società.

Per quanto riguarda i contenuti della relazione, non risultano pubblicati modelli di riferimento da parte degli organismi di vigilanza e controllo, a differenza di quanto accaduto per i piani di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica; si ritiene pertanto che ogni amministrazione possa seguire un'articolazione dei contenuti funzionale a rendicontare i risultati conseguiti in modo coerente con l'impostazione e le indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica precedentemente adottato.


Il Comune di Brandizzo ha adottato il provvedimento di analisi delle proprie società partecipate ed il conseguente piano di razionalizzazione periodica 2018 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 17/12/2018.

Di seguito si presentano i risultati conseguiti dall'adozione del suddetto piano secondo la seguente articolazione dei contenuti.

1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2017
2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipate del Comune di Brandizzo
3. I risultati conseguiti per singola partecipata

Con riferimento alle risultanze contabili, si è proceduto ad effettuare un'analisi di bilancio delle società partecipate direttamente su cui non si prevedono interventi di dismissione. In allegato alla presente relazione, si riporta l'illustrazione del modello di analisi di bilancio impiegato.

1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2017



2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2018

Nelle tabelle che seguono si riporta l'elenco delle partecipazioni dirette ed indirette detenute al 31/12/2017 dal Comune di Brandizzo con le azioni definite nel piano di razionalizzazione periodica 2018 approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 17/12/2018

Partecipazioni dirette

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2018	NOTE
1	Società Ecologia Territorio Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a.	08547180011	0,48%	Mantenimento	
2	Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.a. - TRM S.p.a.	08566440015	0,01171%	Mantenimento	
3	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	07937540016	0,00013%	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Società Metropolitana Acque Torino S.p.a.

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2018	NOTE
3.1	Risorse Idriche S.p.a.	06087720014	91,62%	<i>*nota in calce</i>	
3.2	AIDA Ambiente S.r.l.	09909860018	51%	<i>*nota in calce</i>	
3.3	Società Acque Potabili S.p.a.- SAP S.p.a.	11100280012	44,92%	<i>*nota in calce</i>	
3.4	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.	94005970028	19,99%	<i>*nota in calce</i>	
3.5	Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.	08448160013	10%	<i>*nota in calce</i>	
3.6	Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento – APS S.p.a.	05599880829	9,83%	<i>*nota in calce</i>	

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2018	NOTE
3.7	Mondo Acqua S.p.a.	02778560041	4,92%	<i>*nota in calce</i>	
3.8	Environment Park S.p.a.	07154400019	3,38%	<i>*nota in calce</i>	
3.9	Galatea S.c.a.r.l.	01523550067	0,50%	<i>*nota in calce</i>	

**nota società indirette SMAT S.p.a.: trattandosi di partecipazioni indirette per il tramite di SMAT S.p.a., il Comune, unitamente agli altri enti locali soci di quest'ultima società, valuterà le indicazioni della capogruppo circa la strategicità e la funzionalità del mantenimento delle società indirette e presidierà l'evoluzione delle procedure riguardanti le società già oggetto di dismissione*

Rispetto all'articolazione delle partecipazioni societarie rappresentata nello schema che precede, si evidenzia come, al 31/12/2018, si siano completate le procedure di acquisizione da parte del Comune di Brandizzo, di una quota di partecipazione nella società ASMEL Consortile S.c.a.r.l., disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 12/11/2018.

3. I risultati conseguiti per singola partecipata

3.1 Società Ecologica Territorio Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a.

Società Ecologica Territorio Ambiente S.p.a., siglabile in SETA S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata dal Comune di Brandizzo per lo 0,48% delle quote.

La società è affidataria, tramite gara a doppio oggetto, del servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale Rifiuti - ATO-R – Sub Ambito Bacino 16. Il contratto di servizio, sottoscritto dall'Autorità d'Ambito, Consorzio di Bacino 16, registrato con l'atto di repertorio n. 30048 del 27-11-2014, ha durata fino a gennaio 2030.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l'ente ha confermato il mantenimento della partecipazione in SETA S.p.a. senza interventi di razionalizzazione ed ha avviato un'azione di monitoraggio sul rispetto dei principali adempimenti e vincoli normativi da parte della partecipata, connaturati alla sua natura di società a controllo pubblico. Nel merito si evidenzia che la società ha puntualmente riscontrato il questionario inoltrato da questo Comune; dalle risposte fornite emerge un quadro sostanzialmente allineato ai principali adempimenti posti in carico alla partecipata; risultava tuttavia ancora in corso l'adeguamento statutario alle disposizioni del D. Lgs. 175/2016; anche le procedure di condivisione degli obiettivi tra enti soci e società ai sensi dei c. 5 – 7 dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016 (con annessi obblighi di pubblicazione dei relativi provvedimenti) non risultavano pienamente rispondenti alle previsioni normative, in particolare per la mancata esplicitazione degli stessi obiettivi da parte dei soci.

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili di SETA S.p.a. relativi al 2018 ed ai precedenti due esercizi. Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato in allegato; viene poi riepilogata l'evoluzione triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata

Conto economico 2016 - 2018 SETA S.p.a.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12
Ricavi Netti	34.913.510	35.359.852	36.119.412
+/- Variazione rimanenze	- 12.599	15.043	- 22.812
- Acquisti netti	1.209.396	1.226.962	1.195.952
- Costi per servizi e god.beni di terzi	19.712.039	18.709.878	18.572.939
+ Altre partite	-	-	-
Valore Aggiunto Operativo	13.979.476	15.438.055	16.327.709
- Costo del lavoro	10.501.289	10.414.742	10.522.013
Margine operativo lordo	3.478.187	5.023.313	5.805.696
- Ammortamenti Immob. Materiali	1.193.712	1.430.639	1.723.522
- Sval.circolante e acc.operat.	2.700.252	3.083.344	2.633.676
Margine Operativo Netto	- 415.777	509.330	1.448.498
+/- Saldo ricavi-oneri diversi	2.579.792	677.562	- 396.771
- Ammortamenti Immob.Immateriali	125.380	126.811	133.619
Utile Cor. Ante Gest. Finanziaria	2.038.635	1.060.081	918.108
+ Proventi Finanziari Netti	40.090	103.122	229.667
- Oneri Finanziari	218.684	288.102	427.646
Utile corrente	1.860.041	875.101	720.129
- Imposte	582.574	467.940	599.660
+/- Saldo Altre Componenti	-	-	-
Utile (Perdita) dell'esercizio	1.277.467	407.161	120.469

Stato patrimoniale 2016 - 2018 SETA S.p.a.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobiliz. Immateriali	213.862	301.146	395.833
Immobiliz. Materiali	13.448.652	13.190.934	13.474.354
Attivo Fin. Immobiliz.	0	0	0
di cui Partecipazioni	0	0	0
Totale attivo Immobiliz.	13.662.514	13.492.080	13.870.187
Rimanenze	169.483	182.082	167.039
di cui lavori in corso	0	0	0
Crediti	13.232.227	19.451.166	24.928.770
di cui crediti commerciali	11.063.549	17.574.171	23.166.060
Altre Attività	721.438	510.100	987.085
Totale Attivo Corrente	14.123.148	20.143.348	26.082.894
Totale attivo	27.785.662	33.635.428	39.953.081

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Patrimonio netto	12.714.399	11.436.931	11.029.768
Fondi per rischi e oneri	1.606.741	3.772.503	2.956.696
Fondo TFR	1.127.065	1.257.102	1.285.119
Debiti Consolidati	1.066.891	1.708.048	2.873.597
di cui verso banche	597.015	850.958	1.002.104
di cui fin. vs soci e azion.	0	0	0
Totale Cap. Permanenti	16.515.096	18.174.584	18.145.180
Debiti entro esercizio suc.	11.268.953	15.459.310	21.641.263
di cui verso banche	3.168.648	4.935.158	3.900.454
di cui verso fornitori	5.662.309	7.475.042	12.411.163
debiti per distrib. delib.	0	0	0
Altre passività	1.613	1.534	166.638
Totale Passivo Corrente	11.270.566	15.460.844	21.807.901
Totale Passivo	27.785.662	33.635.428	39.953.081

Valutazione complessiva situazione SETA S.p.a. al 31/12/2018

Di seguito si presenta il quadro riepilogativo dell'andamento degli indici valorizzati; successivamente si esprimono, relativamente alla situazione generale ed ai diversi ambiti di equilibrio, le valutazioni riepilogative sull'andamento aziendale di SETA S.p.a.

Quadro sinottico degli indici di bilancio di SETA S.p.a. periodo 2016/2018				
INDICI GENERALI				
	2018	2017	2016	Valutazione sintetica
Variatione Ricavi netti (%)	-1,26%	-2,10%	-	Flessione
Turnover	1,26	1,05	0,90	Miglioramento
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO PATRIMONIALE				
	2018	2017	2016	Valutazione sintetica
Coefficiente di copertura	1,21	1,35	1,31	Positivo anche se in lieve flessione
Liquidità corrente	125,31	130,29	119,60	Positivo anche se in lieve flessione
Giorni rotazione magazzino	2	2	2	Stabile
Giorni rotazione clienti	114	179	231	Miglioramento
Giorni rotazione fornitori	97	135	226	Miglioramento
Durata Ciclo monetario	18	46	7	Miglioramento
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO FINANZIARIO				
	2018	2017	2016	Valutazione sintetica
Leva finanziaria	1,19	1,94	2,62	Miglioramento
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO				
	2018	2017	2016	Valutazione sintetica
ROI (return on investment)	-1,50%	1,51%	3,63%	Peggioramento
ROS (return on sales)	-1,19%	1,44%	4,01%	Peggioramento

L'andamento complessivo dei risultati di bilancio della società SETA S.p.a. è da monitorare come attestato dall'analisi dei principali indici di bilancio e come verificato dall'evoluzione degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari.

A livello patrimoniale la situazione appare solida; la società riesce con il proprio capitale permanente a finanziare gli investimenti durevoli, il che denota un corretto impiego delle fonti di finanziamento. Per la parte corrente, le attività esigibili a breve coprono interamente i debiti a breve termine. La società si conferma capace di mantenere l'equilibrio patrimoniale nel medio-lungo periodo.

Dal punto di vista finanziario, l'andamento della leva si attesta su valori stabili e sostenibili; si osserva una graduale e costante riduzione di tale indice.

A livello reddituale la società nonostante la contrazione dei ricavi avvenuta nel triennio oggetto di analisi chiude in utile; la gestione caratteristica tuttavia non genera ancora un margine operativo netto tale da coprire sia i costi ordinari sia i costi di natura straordinaria.

La contrazione dei ricavi è dovuta principalmente a minori proventi derivanti dalla vendita di materiali riciclati, in particolare della carta.

3.2 ASMEL Consortile S.c.a.r.l.

ASMEL Consortile a r.l. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Brandizzo per lo 0,407% delle quote. La società ha ad oggetto l'esercizio delle attività e funzioni di centrale di committenza, di cui agli artt. 37 e 38 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., limitatamente agli enti soci, assicurando agli stessi il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico; svolge attività ed iniziative atte a promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazione dei sistemi in rete, anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei.

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili di Asmel Consortile S.c.a.r.l. relativi al 2018 ed ai precedenti due esercizi. Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato in allegato; viene poi riepilogata l'evoluzione triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata

Conto economico 2016 - 2018 Asmel Consortile S.c.a.r.l.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12
Ricavi Netti	3.562.713	2.123.456	2.056.866
+/- Variazione rimanenze	-	-	-
- Acquisti netti	-	-	-
- Costi per servizi e god.beni di terzi	1.679.315	1.090.144	942.860
+ Altre partite	-	-	-
Valore Aggiunto Operativo	1.883.398	1.033.312	1.114.006
- Costo del lavoro	912.958	650.322	606.222
Margine operativo lordo	970.440	382.990	507.784
- Ammortamenti Immob. Materiali	83.775	995	1.397
- Sval.circolante e acc.operat.	101.343	9.342	6.158
Margine Operativo Netto	785.322	372.653	500.229
+/- Saldo ricavi-oneri diversi	- 188.576	- 44.023	- 13.089
- Ammortamenti Immob.Immateriali	2.432	8.456	8.561
Utile Cor. Ante Gest. Finanziaria	594.314	320.174	478.579
+ Proventi Finanziari Netti	30	20	31
- Oneri Finanziari	240	908	482
Utile corrente	594.104	319.286	478.128
- Imposte	191.364	106.629	167.757
+/- Saldo Altre Componenti	-	-	-
Utile (Perdita) dell'esercizio	402.740	212.657	310.371

Stato patrimoniale 2016 - 2018 Asmel Consortile S.c.a.r.l.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobiliz. Immateriali	13.777	11.087	19.454
Immobiliz. Materiali	23.900	2.885	1.740
Attivo Fin. Immobiliz.	15.775	32.176	1.119
di cui Partecipazioni	1.000	1.000	1.000
Totale attivo Immobiliz.	53.452	46.148	22.313
Rimanenze	0	0	0
di cui lavori in corso	0	0	0
Crediti	3.792.128	2.658.060	1.985.239
di cui crediti commerciali	3.762.840	2.635.554	1.955.885
Altre Attività	296.055	212.492	256.317
Totale Attivo Corrente	4.088.183	2.870.552	2.241.556
Totale attivo	4.141.635	2.916.700	2.263.869

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Patrimonio netto	1.519.535	927.435	549.081
Fondi per rischi e oneri	0	0	0
Fondo TFR	80.382	51.970	31.919
Debiti Consolidati	0	0	0
di cui verso banche	0	0	0
di cui fin. vs soci e azion.	0	0	0
Totale Cap. Permanenti	1.599.917	979.405	581.000
Debiti entro esercizio suc.	2.338.812	1.589.038	1.262.586
di cui verso banche	0	0	0
di cui verso fornitori	2.049.857	1.451.020	1.081.541
debiti per distrib. delib.	0	0	0
Altre passività	202.906	348.257	420.283
Totale Passivo Corrente	2.541.718	1.937.295	1.682.869
Totale Passivo	4.141.635	2.916.700	2.263.869

Valutazione complessiva situazione Asmel Consortile S.c.a.r.l. al 31/12/2018

Di seguito si presenta il quadro riepilogativo dell'andamento degli indici valorizzati; successivamente si esprimono, relativamente alla situazione generale ed ai diversi ambiti di equilibrio, le valutazioni riepilogative sull'andamento aziendale di Asmel Consortile S.c.a.r.l.

Quadro sinottico degli indici di bilancio di ASMEL Consortile S.c.a.r.l. periodo 2016/2018				
INDICI GENERALI				
	2018	2017	2016	Valutazione sintetica
Variazione Ricavi netti (%)	67,78%	3,24%	-	Miglioramento
Turnover	0,86	0,73	0,91	Miglioramento
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO PATRIMONIALE				
	2018	2017	2016	Valutazione sintetica
Coefficiente di copertura	29,93	21,22	26,04	Miglioramento
Liquidità corrente	160,84	148,17	133,20	Miglioramento
Giorni rotazione magazzino	0	0	0	Non rilevante
Giorni rotazione clienti	380	447	342	Miglioramento
Giorni rotazione fornitori	439	479	413	Miglioramento
Durata Ciclo monetario	-59	-32	-71	Miglioramento
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO FINANZIARIO				
	2018	2017	2016	Valutazione sintetica
Leva finanziaria	1,73	2,14	3,12	Miglioramento
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO				
	2018	2017	2016	Valutazione sintetica
ROI (return on investment)	18,96%	12,78%	22,10%	Positivo
ROS (return on sales)	22,04%	17,55%	24,32%	Positivo

L'andamento complessivo dei risultati di bilancio della società Asmel Consortile S.c.a.r.l. è positivo come attestato dall'analisi dei principali indici di bilancio e come verificato dall'evoluzione degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari.

A livello patrimoniale la società presenta una struttura solida in quanto non ha esposizione debitorie a lungo termine, il che significa che solo con il proprio patrimonio riesce a sostenere gli investimenti in immobilizzazioni. Per la parte corrente, le attività esigibili a breve coprono interamente i debiti a breve termine.

I tempi medi di incasso, pur attestandosi su valori elevati, si riducono nell'ultimo esercizio e si mantengono inferiori ai tempi medi di pagamento, condizione che consente di limitare il fabbisogno di finanziamento del circolante.

Dal punto di vista finanziario, l'andamento della leva si attesta su valori sostenibili; si osserva una graduale e costante riduzione di tale indice.

A livello reddituale la società consegue risultati positivi, chiudendo anche nell'ultimo esercizio in utile; la gestione caratteristica conferma anche nel 2018 i risultati conseguiti negli anni precedenti, generando un margine operativo netto più che adeguato a far fronte ai costi di natura ordinaria e straordinaria a conferma di un soddisfacente livello di efficienza dal punto di vista produttivo e gestionale.

3.3 Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.a. - T.R.M. S.p.a.

Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.a., siglabile in T.R.M. S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata direttamente dal Comune di Brandizzo per una quota del 0,01171%. TRM S.p.a. opera nell'ambito dell'attività di recupero, trattamento, smaltimento dei rifiuti occupandosi della gestione del termovalorizzatore della Città Metropolitana di Torino.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l'ente ha confermato il mantenimento della partecipazione in TRM S.p.a. senza interventi di razionalizzazione ed ha avviato un'azione di monitoraggio sul rispetto dei principali adempimenti e vincoli normativi da parte della partecipata, connaturati alla sua natura di società a partecipazione pubblica. La società ha prestato collaborazione nel riscontrare il questionario inviato dall'ente, esplicitando la propria natura di società a capitale misto ed evidenziando di essere in linea con le previsioni normative e con gli adempimenti alla stessa applicabili.

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili di TRM S.p.a. relativi al 2018 ed ai precedenti due esercizi. Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato in allegato; viene poi riepilogata l'evoluzione triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata

Conto economico 2016 - 2018 TRM S.p.a.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12
Ricavi Netti	75.882.308	70.684.310	57.680.609
+/- Variazione rimanenze	- 17.041	62.288	- 39.264
- Acquisti netti	5.762.061	5.637.685	6.642.776
- Costi per servizi e god.beni di terzi	21.682.010	20.823.291	25.222.873
+ Altre partite	-	-	-
Valore Aggiunto Operativo	48.421.196	44.285.622	25.775.696
- Costo del lavoro	3.261.889	4.221.259	4.076.915
Margine operativo lordo	45.159.307	40.064.363	21.698.781
- Ammortamenti Immob. Materiali	17.085.124	17.017.956	16.937.680
- Sval.circolante e acc.operat.	2.299.902	2.753.081	514.615
Margine Operativo Netto	25.774.281	20.293.326	4.246.486
+/- Saldo ricavi-oneri diversi	22.485.567	24.471.820	17.446.829
- Ammortamenti Immob.Immateriali	84.818	91.394	874.409
Utile Cor. Ante Gest. Finanziaria	48.175.030	44.673.752	20.818.906
+ Proventi Finanziari Netti	10.508	9.482	9.892
- Oneri Finanziari	16.287.840	17.208.857	18.014.827
Utile corrente	31.897.698	27.474.377	2.813.971
- Imposte	9.721.149	8.504.792	1.963.752
+/- Saldo Altre Componenti	-	-	-
Utile (Perdita) dell'esercizio	22.176.549	18.969.585	850.219

Stato patrimoniale 2016 - 2018 TRM S.p.a.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobiliz. Immateriali	167.492	249.809	341.203
Immobiliz. Materiali	277.955.732	292.561.163	308.162.041
Attivo Fin. Immobiliz.	1.327.268	1.352.516	1.119.000
di cui Partecipazioni	0	0	0
Totale attivo Immobiliz.	279.450.492	294.163.488	309.622.244
Rimanenze	624.338	647.952	585.664
di cui lavori in corso	0	0	0
Crediti	62.294.723	68.729.941	73.086.747
di cui crediti commerciali	5.686.628	7.903.079	16.047.216
Altre Attività	116.020.366	98.280.253	92.135.722
Totale Attivo Corrente	178.939.427	167.658.146	165.808.133
Totale attivo	458.389.919	461.821.634	475.430.377

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Patrimonio netto	59.283.079	49.156.974	19.708.935
Fondi per rischi e oneri	89.542.013	97.221.945	111.471.958
Fondo TFR	565.449	527.333	459.507
Debiti Consolidati	251.519.947	272.360.393	291.206.128
di cui verso banche	251.519.947	272.360.393	291.206.128
di cui fin. vs soci e azion.	0	0	0
Totale Cap. Permanenti	400.910.488	419.266.645	422.846.528
Debiti entro esercizio suc.	57.479.431	42.467.266	52.537.834
di cui verso banche	21.316.392	19.346.968	14.488.148
di cui verso fornitori	11.031.939	14.852.104	30.556.245
debiti per distrib. delib.	0	0	0
Altre passività	0	87.723	46.015
Totale Passivo Corrente	57.479.431	42.554.989	52.583.849
Totale Passivo	458.389.919	461.821.634	475.430.377

Valutazione complessiva situazione TRM S.p.a. al 31/12/2018

Di seguito si presenta il quadro riepilogativo dell'andamento degli indici valorizzati; successivamente si esprimono, relativamente alla situazione generale ed ai diversi ambiti di equilibrio, le valutazioni riepilogative sull'andamento aziendale di TRM S.p.a.

Quadro sinottico degli indici di bilancio di TRM S.p.a. periodo 2016/2018				
INDICI GENERALI				
	2018	2017	2016	Valutazione sintetica
Variazione Ricavi netti (%)	7,35%	22,54%	n.d.	Miglioramento
Turnover	0,17	0,15	0,12	Miglioramento
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO PATRIMONIALE				
	2018	2017	2016	Valutazione sintetica
Coefficiente di copertura	1,43	1,43	1,37	Positivo
Liquidità corrente	311,31	393,98	315,32	Positivo
Giorni rotazione magazzino	3	3	4	Stabile
Giorni rotazione clienti	27	40	100	Miglioramento
Giorni rotazione fornitori	145	202	345	Miglioramento
Durata Ciclo monetario	-115	-159	-241	Miglioramento
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO FINANZIARIO				
	2018	2017	2016	Valutazione sintetica
Leva finanziaria	6,73	8,39	23,12	Miglioramento
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO				
	2018	2017	2016	Valutazione sintetica
ROI (return on investment)	5,62%	4,39%	0,89%	Positivo
ROS (return on sales)	33,97%	28,71%	7,36%	Positivo

L'andamento complessivo dei risultati di bilancio della società TRM S.p.a. è positivo come attestato dall'analisi dei principali indici di bilancio e come verificato dall'evoluzione degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari.

A livello patrimoniale la situazione appare solida; la società riesce con il proprio capitale permanente a finanziare gli investimenti durevoli, condizione che denota un corretto e ottimale impiego delle fonti di finanziamento. Per la parte corrente, le attività esigibili a breve coprono interamente i debiti a breve termine. La società si conferma capace di mantenere e preservare l'equilibrio patrimoniale nel medio-lungo periodo.

I tempi medi di incasso si riducono nell'ultimo esercizio e si mantengono inferiori ai tempi medi di pagamento, condizione che consente di limitare il fabbisogno di finanziamento del circolante.

La leva finanziaria evidenzia un trend in riduzione nell'ultimo esercizio, anche se si attesta su valori elevati in particolare per l'incidenza dell'indebitamento bancario.

A livello reddituale la società presenta un'evoluzione positiva; come evidenziato dagli indici ROI e ROS, la società nel triennio considerato, oltre che chiudere in utile, consegue un margine operativo

netto tale da coprire i costi della gestione ordinaria ed i costi straordinari a conferma di un'apprezzabile efficienza sia a livello produttivo sia a livello gestionale.

3.4 Società Metropolitana Acque Torino S.p.a.

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.a., siglabile in SMAT S.p.a., capogruppo del Gruppo SMAT, è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dal comune di Brandizzo per una quota del 0,00013%. La società opera, mediante affidamento in house providing, quale gestore unico del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l'ente ha definito il mantenimento della partecipazione in SMAT S.p.a. senza interventi di razionalizzazione ed ha avviato un'azione di monitoraggio sul rispetto dei principali adempimenti e vincoli normativi da parte della partecipata, connaturati alla sua natura di società a controllo pubblico. Rispetto a tale azione, non risulta pervenuto alcun riscontro da parte della società.

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili di SMAT S.p.a. relativi al 2018 ed ai precedenti due esercizi. Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato in allegato; viene poi riepilogata l'evoluzione triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata.

Conto economico 2016 - 2018 SMAT S.p.a.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12
Ricavi Netti	327.179.680	330.151.739	335.581.857
+/- Variazione rimanenze	-	-	-
- Acquisti netti	11.884.918	11.246.678	10.983.317
- Costi per servizi e god.beni di terzi	109.059.965	109.139.497	112.576.256
+ Altre partite	-	-	-
Valore Aggiunto Operativo	206.234.797	209.765.564	212.022.284
- Costo del lavoro	59.998.633	60.025.167	58.983.258
Margine operativo lordo	146.236.164	149.740.397	153.039.026
- Ammortamenti Immob. Materiali	16.104.239	16.142.182	15.763.326
- Sval.circolante e acc.operat.	11.789.836	6.058.578	6.766.790
Margine Operativo Netto	118.342.089	127.539.637	130.508.910
+/- Saldo ricavi-oneri diversi	- 3.274.931	- 2.738.269	- 5.060.271
- Ammortamenti Immob.Immateriali	41.662.131	37.625.775	35.013.066
Utile Cor. Ante Gest. Finanziaria	73.405.027	87.175.593	90.435.573
+ Proventi Finanziari Netti	5.601.346	5.616.482	6.689.198
- Oneri Finanziari	5.258.196	6.822.649	6.563.319
Utile corrente	73.748.177	85.969.426	90.561.452
- Imposte	21.951.463	25.541.519	29.012.607
+/- Saldo Altre Componenti	-	-	-
Utile (Perdita) dell'esercizio	51.796.714	60.427.907	61.548.845

Stato patrimoniale 2016 - 2018 SMAT S.p.a.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobiliz. Immateriali	620.601.546	589.077.736	562.671.955
Immobiliz. Materiali	169.161.815	168.968.380	168.626.420
Attivo Fin. Immobiliz.	15.105.874	20.527.932	22.270.522
di cui Partecipazioni	14.120.845	19.620.845	21.420.845
Totale attivo Immobiliz.	804.869.235	778.574.048	753.568.897
Rimanenze	7.601.363	7.415.403	6.386.958
di cui lavori in corso	0	0	0
Crediti	272.321.904	299.470.700	273.213.621
di cui crediti commerciali	245.371.326	269.346.484	242.207.044
Altre Attività	120.746.836	132.879.068	55.184.495
Totale Attivo Corrente	400.670.103	439.765.171	334.785.074
Totale attivo	1.205.539.338	1.218.339.219	1.088.353.971

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Patrimonio netto	615.974.778	577.973.110	534.448.546
Fondi per rischi e oneri	22.984.928	26.586.617	24.880.711
Fondo TFR	15.614.375	17.292.133	17.924.739
Debiti Consolidati	283.579.228	332.310.973	247.464.324
di cui verso banche	148.718.816	197.615.991	246.448.813
di cui fin. vs soci e azion.	0	0	0
Totale Cap. Permanenti	938.153.309	954.162.833	824.718.320
Debiti entro esercizio suc.	217.131.467	212.260.011	211.176.764
di cui verso banche	51.105.158	51.082.945	49.486.714
di cui verso fornitori	90.399.314	84.409.472	85.121.711
debiti per distrib. delib.	0	0	0
Altre passività	50.254.562	51.916.375	52.458.887
Totale Passivo Corrente	267.386.029	264.176.386	263.635.651
Totale Passivo	1.205.539.338	1.218.339.219	1.088.353.971

Valutazione complessiva situazione SMAT S.p.a. al 31/12/2018

Di seguito si presenta il quadro riepilogativo dell'andamento degli indici valorizzati; successivamente si esprimono, relativamente alla situazione generale ed ai diversi ambiti di equilibrio, le valutazioni riepilogative sull'andamento aziendale di SMAT S.p.a.

Quadro sinottico degli indici di bilancio di SMAT S.p.a. periodo 2016/2018				
INDICI GENERALI				
	2018	2017	2016	Valutazione sintetica
Variazione Ricavi netti (%)	-0,90%	-1,62%	n.d.	Lieve flessione
Turnover	0,27	0,27	0,31	Positivo
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO PATRIMONIALE				
	2018	2017	2016	Valutazione sintetica
Coefficiente di copertura	1,17	1,23	1,09	Lieve flessione ma sopra soglia equilibrio
Liquidità corrente	149,85	166,47	126,99	Lieve flessione ma sopra soglia equilibrio
Giorni rotazione magazzino	8	8	7	Stabile
Giorni rotazione clienti	270	294	260	Miglioramento
Giorni rotazione fornitori	269	252	248	Stabile
Durata Ciclo monetario	9	49	19	Miglioramento
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO FINANZIARIO				
	2018	2017	2016	Valutazione sintetica
Leva finanziaria	0,96	1,11	1,04	Miglioramento
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO				
	2018	2017	2016	Valutazione sintetica
ROI (return on investment)	9,82%	10,47%	11,99%	Positivo
ROS (return on sales)	36,17%	38,63%	38,89%	Positivo

L'andamento complessivo dei risultati di bilancio della società SMAT S.p.a. è positivo come attestato dall'analisi dei principali indici di bilancio e come verificato dall'evoluzione degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari.

A livello patrimoniale l'andamento della società è in equilibrio; come evidenzia il coefficiente di copertura, che nel corso del triennio si attesta sempre su un valore superiore all'unità, la società presenta una struttura patrimoniale solida ed utilizza in modo efficiente le fonti di finanziamento a medio/lungo termine.

Ad ulteriore conferma, si rileva la capacità della società di far fronte agli impegni di breve periodo con il proprio attivo corrente. La gestione dei tempi medi di incasso dei crediti e pagamento dei debiti risulta stabile, pur attestandosi su valori un po' elevati.

Dal punto di vista finanziario, la società presenta un rapporto equilibrato tra le fonti di terzi e le risorse proprie.

A livello economico la società consegue risultati soddisfacenti nonostante la contrazione dei ricavi avvenuta nel corso dell'ultimo esercizio, chiudendo sempre in utile nel triennio oggetto di monitoraggio.

3.4.1 Risorse Idriche S.p.a.

La società Risorse Idriche S.p.a. è una società partecipata indirettamente dal Comune di Brandizzo per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 91,62% delle quote. La società opera secondo il modello in house, prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico Integrato, occupandosi anche della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo ed è strumentale all'attività svolta dalla società capogruppo.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l'ente ha definito il mantenimento della partecipazione indiretta in Risorse Idriche S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, non risultano pervenute, da parte della capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti la necessità di avvio di interventi di razionalizzazione.

Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018:

Risorse Idriche S.p.a.	31/12/2018	31/12/2017	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Attivo immobilizzato	268.547	314.812	-14,70%
Attivo circolante	6.574.081	5.079.858	29,41%
Ratei e risconti attivi	18.013	455	3858,90%
TOTALE DELL'ATTIVO	6.860.641	5.395.125	27,16%
Patrimonio netto	665.854	631.395	5,46%
Fondi per rischi ed oneri	185.689	279.189	-33,49%
TFR	1.068.708	1.062.284	0,60%
Debiti	4.940.390	3.422.257	44,36%
Ratei e risconti passivi	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO	6.860.641	5.395.125	27,16%
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	3.117.357	2.441.123	27,70%
Costi della produzione	3.066.866	2.423.522	26,55%
<i>di cui per acquisto beni</i>	20.936	21.015	-0,38%
<i>di cui per servizi</i>	885.893	375.983	135,62%
<i>di cui godimento di beni di terzi</i>	112.712	110.970	1,57%
<i>di cui per personale</i>	1.865.977	1.795.245	3,94%
Risultato della gestione operativa	50.491	17.601	186,86%
Proventi ed oneri finanziari	- 3.141	- 524	499,43%

Risorse Idriche S.p.a.	31/12/2018	31/12/2017	Var. %
Rettifiche attività e passività finanziarie	-	-	-
Risultato prima delle imposte	47.350	17.077	177,27%
Imposte sul reddito	12.892	12.364	4,27%
Risultato di esercizio	34.458	4.713	631,13%

3.4.2 AIDA Ambiente S.r.l.

La società AIDA Ambiente S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indirettamente dal Comune di Brandizzo per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 51% delle quote. La società, costituita il 1° agosto 2008 al fine di ottemperare a quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità d'Ambito Torinese in tema di processo di riunificazione delle gestioni del servizio idrico integrato all'interno del territorio dell'Ambito 3 – Torinese, si occupa della gestione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione di Pianezza e della gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l'ente ha definito il mantenimento della partecipazione indiretta in AIDA Ambiente S.r.l. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, non risultano pervenute, da parte della capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti la necessità di avvio di interventi di razionalizzazione.

Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018:

Aida Ambiente S.r.l.	31/12/2018	31/12/2017	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Attivo immobilizzato	66.856	68.937	-3,02%
Attivo circolante	1.314.491	1.358.053	-3,21%
Ratei e risconti attivi	5.244	7.949	-34,03%
TOTALE DELL'ATTIVO	1.386.591	1.434.939	-3,37%
Patrimonio netto	693.462	638.068	8,68%
Fondi per rischi ed oneri	-	-	-
TFR	128.032	114.224	12,09%
Debiti	565.097	682.647	-17,22%
Ratei e risconti passivi	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO	1.386.591	1.434.939	-3,37%
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	1.548.864	1.373.553	12,76%
Costi della produzione	1.306.518	1.209.752	8,00%
<i>di cui per acquisto beni</i>	<i>87.832</i>	<i>86.456</i>	1,59%
<i>di cui per servizi</i>	<i>560.679</i>	<i>534.633</i>	4,87%

Aida Ambiente S.r.l.	31/12/2018	31/12/2017	Var. %
<i>di cui godimento di beni di terzi</i>	113.327	32.958	243,85%
<i>di cui per personale</i>	524.584	522.123	0,47%
Risultato della gestione operativa	242.346	163.801	47,95%
Proventi ed oneri finanziari	41	48	-14,58%
Risultato prima delle imposte	242.387	163.849	47,93%
Imposte sul reddito	69.290	46.145	50,16%
Risultato di esercizio	173.097	117.704	47,06%

3.4.3 Società Acque Potabili S.p.a.

La Società Acque Potabili S.p.a., siglabile in SAP S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Brandizzo per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 44,92% delle quote. La società esercita attività inerente la distribuzione dell'acqua e la gestione del servizio idrico integrato e provvede a coordinare l'attività del Gruppo SAP.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l'ente ha rinviato le valutazioni in merito al mantenimento della partecipazione indiretta in SAP S.p.a. a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci al fine di valutare il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, non risultano pervenute, da parte della capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti l'avvio di interventi di razionalizzazione

Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018:

SAP S.p.a.	31/12/2018	31/12/2017	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Attivo immobilizzato	12.350.000	13.412.000	-7,92%
Attivo circolante	38.940.000	42.503.000	-8,38%
Ratei e risconti attivi	57.000	81.000	-29,63%
TOTALE DELL'ATTIVO	51.347.000	55.996.000	-8,30%
Patrimonio netto	22.225.000	32.933.000	-32,51%
Fondi per rischi ed oneri	11.500.000	2.551.000	350,80%
TFR	-	-	-
Debiti	17.622.000	20.512.000	-14,09%
Ratei e risconti passivi	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO	51.347.000	55.996.000	-8,30%
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	285.000	1.391.000	-79,51%
Costi della produzione	10.224.000	4.442.000	130,17%
<i>di cui per acquisto beni</i>	-	69.000	-100,00%
<i>di cui per servizi</i>	513.000	495.000	3,64%
<i>di cui godimento di beni di terzi</i>	-	23.000	-100,00%
<i>di cui per personale</i>	-	-	-

SAP S.p.a.	31/12/2018	31/12/2017	Var. %
Risultato della gestione operativa	- 9.939.000	- 3.051.000	225,76%
Proventi ed oneri finanziari	- 32.000	- 160.000	-80,00%
Rettifiche attività e passività finanziarie	- 461.000	- 204.000	125,98%
Risultato prima delle imposte	- 10.432.000	- 3.415.000	205,48%
Imposte sul reddito	276.000	453.000	-39,07%
Risultato di esercizio	- 10.708.000	- 3.868.000	176,84%

3.4.4 Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a.

La società Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a., siglabile in SII S.p.a., è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indirettamente dal Comune di Brandizzo per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 19,99% delle quote. La società si occupa della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito 2 Vercellese composto dai servizi di distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l'ente ha rinviato le valutazioni in merito al mantenimento della partecipazione indiretta in SII S.p.a. a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci al fine di valutare il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, non risultano pervenute, da parte della capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti la necessità di avvio di interventi di razionalizzazione.

Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018:

SII S.p.a.	31/12/2018	31/12/2017	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Attivo immobilizzato	19.193.543	19.300.450	-0,55%
Attivo circolante	9.450.502	9.391.487	0,63%
Ratei e risconti attivi	24.597	24.061	2,23%
TOTALE DELL'ATTIVO	28.668.642	28.715.998	-0,16%
Patrimonio netto	5.128.155	4.666.637	9,89%
Fondi per rischi ed oneri	53.525	109.731	-51,22%
TFR	861.273	838.471	2,72%
Debiti	22.461.882	22.996.366	-2,32%
Ratei e risconti passivi	163.807	104.793	56,31%
TOTALE DEL PASSIVO	28.668.642	28.715.998	-0,16%
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	12.438.115	12.756.266	-2,49%
Costi della produzione	10.886.444	10.748.098	1,29%
<i>di cui per acquisto beni</i>	<i>377.263</i>	<i>387.679</i>	<i>-2,69%</i>
<i>di cui per servizi</i>	<i>4.175.880</i>	<i>4.040.809</i>	<i>3,34%</i>

SII S.p.a.	31/12/2018	31/12/2017	Var. %
<i>di cui godimento di beni di terzi</i>	532.134	442.233	20,33%
<i>di cui per personale</i>	2.171.176	2.232.210	-2,73%
Risultato della gestione operativa	1.551.671	2.008.168	-22,73%
Proventi ed oneri finanziari	- 524.285	- 515.921	1,62%
Risultato prima delle imposte	1.027.386	1.492.247	-31,15%
Imposte sul reddito	357.487	449.100	-20,40%
Risultato di esercizio	669.899	1.043.147	-35,78%

3.4.5 Nord Ovest Servizi S.p.a.

La società Nord Ovest Servizi S.p.a., siglabile in NOS S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Brandizzo per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 10% delle quote. La società svolge attività di holding occupandosi dell'assunzione e gestione di partecipazioni in società che hanno per oggetto l'esercizio diretto o indiretto di attività di igiene urbana, di mobilità e di ciclo idrico integrato. La società gestisce attualmente la partecipazione nella società Asti Servizi Pubblici S.p.a. operante nell'ambito dei servizi pubblici della città di Asti.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l'ente ha rinviato le valutazioni in merito al mantenimento della partecipazione indiretta in NOS S.p.a. a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci al fine di valutare il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, non risultano pervenute, da parte della capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti l'avvio di interventi di razionalizzazione.

Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018:

Nord Ovest Servizi S.p.a.	31/12/2018	31/12/2017	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Attivo immobilizzato	17.110.070	17.113.541	-0,02%
Attivo circolante	1.444.900	1.418.667	1,85%
Ratei e risconti attivi	-	-	-
TOTALE DELL'ATTIVO	18.554.970	18.532.208	0,12%
Patrimonio netto	18.464.936	18.286.872	0,97%
Fondi per rischi ed oneri	-	-	-
TFR	-	-	-
Debiti	90.034	245.336	-63,30%
Ratei e risconti passivi	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO	18.554.970	18.532.208	0,12%
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	112.000	119.867	-6,56%
Costi della produzione	154.402	139.387	10,77%
<i>di cui per acquisto beni</i>	-	-	-

Nord Ovest Servizi S.p.a.	31/12/2018	31/12/2017	Var. %
<i>di cui per servizi</i>	148.252	133.535	11,02%
<i>di cui godimento di beni di terzi</i>	-	-	-
<i>di cui per personale</i>	-	-	-
Risultato della gestione operativa	- 42.402	- 19.520	117,22%
Proventi ed oneri finanziari	735.435	562.573	30,73%
Risultato prima delle imposte	693.033	543.053	27,62%
Imposte sul reddito	168	241	-30,29%
Risultato di esercizio	692.865	542.812	27,64%

3.4.6 Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento

La società Acque Potabili Siciliane S.p.A. in fallimento, siglabile in APS S.p.a., è una società, partecipata indirettamente dal Comune di Brandizzo per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 9,83% delle quote, posta in liquidazione dal 2010 ed in fallimento dal 2013. La società si occupava, nell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Palermo, dell'erogazione del servizio idrico quale insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l'ente ha confermato il proseguo della dismissione della partecipazione secondo l'iter delle procedure di fallimento, tutt'ora in corso.

3.4.7 Mondo Acqua S.p.a.

La società Mondo Acqua S.p.a. è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Brandizzo per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 4,92% delle quote. La società eroga il Servizio idrico integrato a n.8 comuni dell'area monregalese, tramite la gestione dell'intero ciclo dell'acqua (raccolta, trattamento, acquisto e distribuzione), la gestione del sistema fognario e la depurazione delle acque reflue.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l'ente ha rinviato le valutazioni in merito al mantenimento della partecipazione indiretta in Mondo Acqua S.p.a. a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci al fine di valutare il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, non risultano pervenute, da parte della capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti la necessità di avvio di interventi di razionalizzazione.

La società non ha ancora depositato il bilancio al 31/12/2018, in tal senso si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio con riferimento al biennio 2016/2017:

Mondo Acqua S.p.a.	31/12/2017	31/12/2016	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Attivo immobilizzato	5.767.646	5.161.996	11,73%
Attivo circolante	4.409.098	3.924.517	12,35%
Ratei e risconti attivi	16.577	44.704	-62,92%
TOTALE DELL'ATTIVO	10.193.321	9.131.217	11,63%
Patrimonio netto	1.725.114	1.687.174	2,25%
Fondi per rischi ed oneri	359.420	353.420	1,70%
TFR	331.864	331.684	0,05%
Debiti	7.024.968	6.011.798	16,85%
Ratei e risconti passivi	751.955	747.141	0,64%
TOTALE DEL PASSIVO	10.193.321	9.131.217	11,63%
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	5.071.449	4.643.184	9,22%
Costi della produzione	4.959.237	4.353.575	13,91%
<i>di cui per acquisto beni</i>	313.105	299.143	4,67%
<i>di cui per servizi</i>	2.107.313	1.647.416	27,92%
<i>di cui godimento di beni di terzi</i>	1.152.708	1.121.325	2,80%
<i>di cui per personale</i>	757.738	764.141	-0,84%
Risultato della gestione operativa	112.212	289.609	-61,25%
Proventi ed oneri finanziari	- 55.928	- 58.705	-4,73%
Risultato prima delle imposte	56.284	230.904	-75,62%
Imposte sul reddito	18.341	33.553	-45,34%
Risultato di esercizio	37.943	197.351	-80,77%

3.4.8 Environment Park S.p.a.

La società Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a., o Environment Park S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Brandizzo per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 3,38% delle quote. La società produce attività strumentali alla capogruppo nell'ambito del servizio idrico integrato avendo ad oggetto la gestione del Parco Tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l'ente ha rinviato le valutazioni in merito al mantenimento della partecipazione indiretta in Environment Park S.p.a. a confronto con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci al fine di valutare il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, non risultano pervenute, da parte della capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti la necessità di avvio di interventi di razionalizzazione.

Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018:

Environment Park S.p.a.	31/12/2018	31/12/2017	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Attivo immobilizzato	37.504.332	38.999.566	-3,83%
Attivo circolante	4.588.216	4.996.263	-8,17%
Ratei e risconti attivi	29.198	39.616	-26,30%
TOTALE DELL'ATTIVO	42.121.746	44.035.445	-4,35%
Patrimonio netto	16.602.929	16.485.883	0,71%
Fondi per rischi ed oneri	-	-	-
TFR	690.477	694.183	-0,53%
Debiti	7.604.278	8.789.022	-13,48%
Ratei e risconti passivi	17.224.062	18.066.357	-4,66%
TOTALE DEL PASSIVO	42.121.746	44.035.445	-4,35%
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	6.465.755	6.159.371	4,97%
Costi della produzione	6.019.727	5.758.517	4,54%
<i>di cui per acquisto beni</i>	<i>72.795</i>	<i>42.766</i>	<i>70,22%</i>
<i>di cui per servizi</i>	<i>2.342.523</i>	<i>2.201.627</i>	<i>6,40%</i>
<i>di cui godimento di beni di terzi</i>	<i>20.932</i>	<i>29.664</i>	<i>-29,44%</i>
<i>di cui per personale</i>	<i>1.480.766</i>	<i>1.320.861</i>	<i>12,11%</i>
Risultato della gestione operativa	446.028	400.854	11,27%
Proventi ed oneri finanziari	- 161.160	- 162.309	-0,71%
Rettifiche attività e passività finanziarie	-	- 23.000	-
Risultato prima delle imposte	284.868	215.545	32,16%
Imposte sul reddito	167.821	150.069	11,83%
Risultato di esercizio	117.047	65.476	78,76%

3.4.9 Galatea S.c.a.r.l.

La società Galatea S.c.a.r.l. è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Brandizzo per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 0,50%. La società è in liquidazione dal 2017 (atto del 20.10.2017) e si occupava di gestire, organizzare e realizzare interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse energetiche ed ambientali nell'ambito del servizio idrico integrato. La società aveva per oggetto la costruzione e conduzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Santo Stefano Belbo, che costituiva un segmento del ciclo idrico integrato dell'ATO 4 Piemonte.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l'ente ha confermato il proseguo della dismissione della partecipazione secondo l'iter delle procedure di liquidazione, tutt'ora in corso.


IL MODELLO DI ANALISI DI BILANCIO

Premessa

Il modello di valutazione si basa sull'analisi andamentale dell'azienda; tale approccio richiede di mettere in relazione le grandezze rilevanti del bilancio, opportunamente riclassificate, al fine di verificare se emergono legami virtuosi ovvero se, sulla base dei valori assunti dagli indici di bilancio, sono riscontrabili delle criticità.

Riclassificazione dei bilanci: tale operazione, da condursi preliminarmente all'analisi andamentale, comporta l'aggregazione e la valorizzazione delle voci più significative degli schemi di bilancio; lo stato patrimoniale viene riclassificato secondo uno schema in cui si suddividono/articolano le voci dell'attivo e del passivo in base alla loro propensione a tornare in forma liquida o a divenire esigibili nel medio lungo periodo (attivo immobilizzato e capitali permanenti) oppure nel breve periodo (attivo corrente e passivo corrente); il conto economico viene riclassificato secondo un prospetto scalare che evidenzia dapprima la capacità dell'azienda di creare valore attraverso l'acquisizione dei fattori produttivi esterni (valore aggiunto operativo) e successivamente va a verificare la capacità di tale valore aggiunto operativo, di coprire le varie componenti operative di costo, nonché i risultati della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale, fino a giungere alla valorizzazione del risultato di esercizio

Nel prospetto che segue sono schematizzate le quattro correlazioni rilevanti tra le grandezze di bilancio, funzionali alla conduzione dell'analisi andamentale:



Di seguito, dopo l'introduzione degli indici generali per l'inquadramento dell'azienda, si riportano le note interpretative delle quattro correlazioni evidenziate nel prospetto unitamente alla presentazione degli indici di bilancio deputati a misurarne l'andamento nel periodo preso in considerazione.

INDICI GENERALI

La situazione dell'azienda può essere approssciata, in via preliminare, attraverso la valorizzazione di due indici, funzionali a dare conto dell'andamento complessivo: *Variazione del volume d'affari e Turnover.*

- **Variazione del volume d'affari** -

$$\text{Variazione Volume d'affari} = \frac{\text{Ricavi netti (n)} - \text{Ricavi netti (n-1)}}{\text{Ricavi netti (n-1)}}$$

Significato: *l'indice esprime l'andamento delle vendite dei servizi e dei beni dell'azienda sul mercato (in termini di fatturato), che risulta in espansione se il valore è positivo, in regressione se il valore è negativo; è opportuno precisare che tale indice ha valenza generale, ovvero esprime un dato esclusivamente dimensionale, senza alcun riferimento agli aspetti economici, patrimoniali o finanziari; risulta interessante osservarne l'evoluzione per avere un'idea del trend (espansivo o in riduzione) di attività svolta.*

- **Turnover (indice di rotazione del capitale investito)** -

$$\text{Turnover} = \frac{\text{Ricavi netti}}{\text{Capitale investito (totale attivo)}}$$

Significato: *l'indice esprime in che misura l'azienda riesce a generare ricavi in grado di "coprire" gli investimenti effettuati (nb per investimenti effettuati si intende l'intero attivo patrimoniale, ovvero attivo immobilizzato e attivo corrente, quest'ultimo interpretato come insieme di magazzino, crediti e disponibilità liquide "necessari" per generare il livello di fatturato – ricavi netti – esposto in bilancio). Più è elevato l'indice, e maggiore è la capacità dell'azienda di vendere i propri prodotti/ servizi, a fronte del capitale investito; l'indice ha dunque un significato di efficacia complessiva dell'azione di impresa.*

Non è possibile predeterminare un valore di riferimento ottimale dell'indice, in quanto lo stesso varia da settore a settore e, spesso, da impresa ad impresa; indipendentemente dal valore ottimale, è però possibile, una volta ottenute le informazioni necessarie relative a più esercizi,

verificarne il trend nel corso del tempo. Se l'indice di turnover rileva valori crescenti, significa che l'efficacia sta aumentando, mentre se rileva valori decrescenti, l'efficacia sta diminuendo.

1a correlazione - Fonti di capitale → Capitale investito: la correlazione è funzionale a verificare se esiste un rapporto equilibrato tra l'articolazione delle fonti di capitale con cui viene finanziata l'attività dell'azienda e la ripartizione del capitale investito; obiettivo dell'analisi, secondo l'approccio andamentale, è verificare che le fonti di capitale di medio lungo periodo sostengano in modo adeguato gli investimenti durevoli ed al contempo che le risorse del circolante siano in grado di fronteggiare i finanziamenti di terzi a breve termine. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio patrimoniale nel tempo; gli indici di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio patrimoniale, sono: Coefficiente di copertura, Indice di liquidità corrente, Indici di rotazione

INDICI DI RIFERIMENTO

(monitoraggio equilibrio patrimoniale)

- **Coefficiente di copertura** -

$$\text{Coefficiente di copertura} = \frac{\text{Capitali permanenti}}{\text{Attivo immobilizzato}}$$

Significato: l'indice esprime la capacità dell'impresa di finanziare, con i capitali permanenti reperiti (capitale proprio, finanziamenti a medio lungo termine), le attività immobilizzate, ovvero l'insieme di cespiti che presenta una capacità di impiego durevole (si evidenzia che nei capitali permanenti sono ricompresi, oltre al patrimonio netto che ne rappresenta la grandezza imprescindibile, tutte le fonti di finanziamento che prevedono un periodo di rimborso nel medio lungo termine, ovvero debiti vs banche, fondi per rischi ed oneri futuri, fondo di trattamento di fine rapporto; nelle attività immobilizzate sono contemplati immobili, dotazioni hardware, impianti, macchinari,...). Il valore dell'indice, per non rilevare situazioni di criticità, dovrebbe essere pari o superiore all'unità (coeff. di copertura ≥ 1): questo significherebbe che l'azienda, con l'insieme delle fonti di finanziamento di lungo termine riesce a supportare gli investimenti durevoli; in caso contrario (coeff. di copertura ≤ 1), l'azienda finanzierebbe gli investimenti durevoli con passività a breve, esponendosi a possibili crisi di liquidità nel momento in cui ci fosse una contrazione delle vendite e/o una impossibilità a riscuotere i crediti attivi.

- Indice di liquidità corrente -

$$\text{Indice di liquidità corrente} = \frac{\text{Attivo corrente}}{\text{Passività correnti}}$$

Significato: l'indice esprime la capacità dell'azienda di fare fronte, con le proprie attività correnti (crediti a breve termine, magazzino, disponibilità liquide), ai debiti scadenti nel breve termine (passività correnti, in genere composte da debiti vs fornitori, debiti vs banche per scoperto di cassa o anticipo fatture ed altri debiti scadenti entro l'esercizio). Tale indice rappresenta il complemento del coefficiente di copertura: quest'ultimo riguarda la parte durevole dello stato patrimoniale e raffronta le fonti di finanziamento durevoli con il capitale investito; l'indice di liquidità fa invece riferimento alla parte corrente e rapporta l'attivo al passivo corrente; come conseguenza, il valore dell'indice, per non rilevare situazioni di criticità, dovrebbe essere anche in questo caso pari o superiore all'unità (tale condizione è rispettata, per effetto della complementarità tra indici, quando anche il coefficiente di copertura è uguale o superiore all'unità). Un valore pari o superiore all'unità dimostrerebbe che l'azienda, smobilizzando tutto l'attivo corrente, sarebbe in grado di far fronte ai debiti con scadenza nel breve periodo.

- Indici di rotazione -

$$\text{Tempi medi (gg) giacenza rimanenze} = \frac{\text{Rimanenze}}{\text{Ricavi netti}} * 360$$

$$\text{Tempi medi (gg) incasso crediti vs clienti} = \frac{\text{Crediti commerciali}}{\text{Ricavi netti}} * 360$$

$$\text{Tempi medi (gg) pagamento debiti vs fornitori} = \frac{\text{Debiti vs fornitori}}{\text{Acquisti netti + Prest. Servizi + Beni di 3i}} * 360$$

Significato: gli indici di rotazione sono rappresentati da una serie di rapporti tra grandezze patrimoniali (crediti vs clienti, magazzino e debiti vs fornitori) ed economiche (ricavi netti e costi per acquisti di beni e servizi) finalizzati a calcolare il periodo medio (calcolato in giorni) dei crediti

concessi ai clienti, della giacenza dei beni in magazzino e dei debiti nei confronti dei fornitori. La funzione degli indici di rotazione è quella di indagare la capacità di gestire il rapporto tra le attività correnti (in cui si ritrovano i crediti vs clienti ed il magazzino) e le passività correnti (in cui sono compresi i debiti vs fornitori).

Nel caso degli indici di rotazione, risulta difficile stabilire dei valori ottimali di riferimento; è importante invece osservarne l'evoluzione nel tempo per analizzare la capacità di mantenere l'equilibrio patrimoniale di parte corrente.

- Durata del ciclo monetario -

Dalla combinazione degli indici di rotazione, è possibile determinare la durata del ciclo monetario, ovvero la distanza temporale media (calcolata in giorni) intercorrente tra il pagamento dei fornitori e l'incasso dai clienti:

$$\begin{array}{rcccl} \text{Durata del ciclo} & & \text{Tempi medi} & & \text{Tempi medi} & & \text{Tempi medi} \\ \text{monetario} & = & \text{(gg) giacenza} & + & \text{(gg) incasso} & - & \text{(gg) pagamento} \\ & & \text{rimanenze} & & \text{crediti} & \text{vs} & \text{debiti} & \text{vs} \\ & & & & \text{clienti} & & \text{fornitori} \end{array}$$

Nel caso di risultato maggiore di zero della formula, l'azienda presenta un ciclo monetario positivo, ovvero paga mediamente prima i propri fornitori rispetto al momento in cui incassa dai propri clienti.

Nel caso di risultato minore di zero della formula, l'azienda presenta un ciclo monetario negativo, ovvero incassa mediamente prima dai propri clienti rispetto al momento in cui paga i propri fornitori.

2a correlazione - Capitale investito → Margine operativo netto: la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di generare un saldo economico positivo dalla gestione caratteristica rispetto all'entità complessiva del capitale investito nella stessa; maggiore sarà il margine positivo generato e maggiore sarà la capacità dell'azienda di impiegare al meglio l'entità e l'articolazione del capitale investito. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio economico nel tempo; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio economico, è rappresentato dal ROI (Return On investment)

INDICE DI RIFERIMENTO

(monitoraggio equilibrio economico)

- ROI (Return On Investment) -

Formula:

$$\text{ROI (return on investment)} = \frac{\text{Margine operativo netto}}{\text{Capitale investito (Totale attivo)}}$$

Significato: *l'indice ROI evidenzia l'incidenza della capacità dell'azienda di generare margini positivi attraverso l'espletamento dell'attività caratteristica (ricavi operativi – costi operativi) rispetto al totale del capitale investito; in altre parole si potrebbe interpretare l'indice come espressione della capacità di far rendere il capitale investito attraverso lo svolgimento dell'attività caratteristica. Maggiore è il valore di tale indice e migliore è la performance economica conseguita dall'impresa; anche nel caso dell'indice ROI è difficile stabilire dei valori ottimali di riferimento: questi dipendono dal settore di appartenenza e dalle caratteristiche operative ed organizzative della singola azienda (nel caso delle aziende pubbliche, sarebbe sufficiente generare un ROI in grado di sostenere gli oneri finanziari e preservare il capitale dell'ente pubblico socio); certamente è utile osservare il trend dell'indice nel tempo per rilevare eventuali scostamenti (al rialzo o al ribasso) ed analizzarne le cause.*

- ROS (Return on Sales)

Formula

$$\text{ROS (return on Sales)} = \frac{\text{Margine operativo netto}}{\text{Ricavi netti}}$$

Significato: *Il ROS mette in relazione la redditività operativa ed i ricavi. Quindi non esprime altro che la profittabilità operativa dell'azienda in relazione alle vendite effettuate in un lasso di tempo predefinito. In sostanza, il ROS esprime la quantità di ricavo netto conseguito per ogni Euro di fatturato. L'indice ROS quindi valuta l'efficienza della società in studio nel generare profitti rispetto al fatturato conseguito. Valori elevati di ROS indicano ovviamente un buono stato di salute dell'azienda mentre valori in declino stanno ad indicare che c'è qualcosa che non va.*

3a correlazione – Margine operativo netto → Costo delle fonti di capitale: *la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di remunerare adeguatamente, con il margine economico generato dalla gestione caratteristica, il costo delle fonti di capitali; tale ultimo costo è*

rappresentato, in via principale, dagli oneri finanziari correlati ai capitali di terzi impiegati nell'azienda (in genere debiti verso il sistema bancario) e dall'utile atteso dai proprietari dell'azienda (azionisti o detentori delle quote del capitale sociale); anche questa correlazione è funzionale a monitorare l'andamento economico dell'azienda; posto che nel caso delle aziende pubbliche non dovrebbe essere ravvisabile il fine lucrativo, l'equilibrio nella presente correlazione è garantito dalla capacità dell'azienda di fare fronte almeno agli oneri finanziari sostenuti sul capitale di terzi. Tenuto conto della peculiarità della relazione, non sono previsti specifici indici dedicati al monitoraggio della stessa.

4a correlazione –Costo delle fonti di capitale → Fonti di capitale: *la correlazione è funzionale a verificare che la capacità di ripagare puntualmente il costo delle fonti di capitale consenta di mantenere e/o incrementare le stesse fonti nel finanziamento del capitale investito; in tal senso, la composizione tra le fonti di capitale (da suddividersi tra quelle proprie e quelle di terzi) può assumere una composizione diversa nel tempo, a seconda dell'opportunità di incrementare l'incidenza del capitale proprio ovvero del capitale di terzi; proprio il rapporto tra queste due grandezze (capitale proprio – capitale di terzi) è funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario dell'azienda, verificando che ci sia una giusta proporzione tra il capitale di terzi ed il capitale investito dal proprietario dell'azienda; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario, è rappresentato dalla Leva finanziaria.*

INDICE DI RIFERIMENTO

(monitoraggio equilibrio finanziario)

- Leva finanziaria -

Formula:

$$\text{Leva finanziaria} = \frac{\text{Passività vs terzi}}{\text{Patrimonio netto}}$$

Significato: *l'indice di leva finanziaria analizza le modalità di finanziamento dell'attività di impresa rapportando le risorse reperite presso terzi (siano essi banche, fornitori, dipendenti per il TFR maturato o altro) alle risorse investite dai soci nell'impresa a titolo di capitale di rischio e di riserve accumulate (ovvero il patrimonio netto). Difficile individuare valori ottimali del grado di leva finanziaria: rapporti elevati possono sottendere a scelte strategiche dell'imprenditore che, dato il basso costo delle fonti di approvvigionamento esterne, anziché investire risorse proprie nell'impresa, decide di finanziarsi ricorrendo agli istituti di credito; tuttavia, è possibile evidenziare come un elevato livello di leva finanziaria aumenti il rischio di impresa: ricorrere infatti a fonti esterne comporta un costo (interessi passivi) ed un'obbligazione da assolvere a prescindere dall'andamento economico dell'attività, per cui in periodi di criticità operativa (difficoltà a vendere) e/o di liquidità (difficoltà ad incassare), l'azienda è certamente più esposta al rischio insolvenza.*

Allegato B

Comune di Brandizzo Razionalizzazione periodica delle società partecipate al 31.12.2018 (art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Relazione tecnica

Presentazione

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016, di seguito anche TUSP) ha introdotto l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche socie, di condurre annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti esplicitati dal c. 2 dell'art. 20 del TUSP, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione conseguenti, oltre ad essere corredati da una relazione tecnica, devono prevedere, per le misure individuate a seguito dell'analisi svolta, le relative modalità applicative ed i tempi di attuazione.

Il provvedimento di analisi delle società partecipate e le eventuali misure di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre e poi trasmessi, attraverso il Portale del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e Finanze, alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura dedicata all'indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016) ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

La presente relazione tecnica, che introduce l'ambito normativo e giurisprudenziale entro cui viene condotta l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Brandizzo, si articola nei seguenti paragrafi:

1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica
2. Società partecipate oggetto dell'analisi
3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica
 - 3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie
 - 3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie
 - 3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie
4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica
5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica

6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato

Appendice normativa

1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 175/2016, i presupposti perseguiti dal TUSP sono riconducibili:

- all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche,
- alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato,
- alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In tal senso muovono i criteri di razionalizzazione delle partecipazioni contenuti all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Al fine di recepire, analizzare e poi applicare le disposizioni di razionalizzazione contenute nel D. Lgs. 175/2016, occorre definire la correlazione tra finalità di fondo, limiti/ condizioni e misure da adottare ai sensi del Testo Unico.

Con riferimento alle finalità di fondo, queste ultime sono da ravvisarsi in quanto espresso dal c. 2 dell'art. 1 del TUSP, ovvero: efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Tutte le azioni che seguiranno in applicazione degli obblighi di razionalizzazione periodica delle partecipate, non potranno ignorare le suddette finalità di fondo.

Recepite le finalità di fondo, gli enti soci sono tenuti a riportare le caratteristiche operative e le situazioni gestionali ed economico patrimoniali delle proprie partecipate, con i limiti e le condizioni previste dal legislatore; tali limiti e condizioni sono contenuti in diversi passaggi normativi distribuiti nel TUSP; in particolare l'art. 4 è dedicato a definire l'ambito di operatività delle società consentite (**Funzionalità delle partecipazioni societarie**); l'art. 5 (i c. 1 e 2) è invece dedicato agli aspetti più di natura economico patrimoniale, correlati alla sostenibilità finanziaria della partecipata, alle condizioni di convenienza economica nell'erogazione dei servizi che gli sono propri, all'economicità del ricorso alla partecipata in luogo di soluzioni alternative (**Convenienza delle partecipazioni societarie**); sono infine delineate, al c. 2 dell'art. 20, le condizioni organizzative e gestionali che gli enti pubblici soci devono dimostrare per mantenere le proprie partecipazioni nelle società di capitali (**Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie**). Dal raffronto tra le finalità di fondo del TUSP ed i limiti/ condizioni cui sono assoggettate le società a partecipazione pubblica, scaturiscono le misure che il legislatore impone di individuare per mantenere le società ammesse e dismettere quelle non in grado di rispettare i limiti e le condizioni normative.

2. Società partecipate oggetto dell'analisi

Il c. 1 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 specifica che sono oggetto di analisi, le partecipazioni in società detenute direttamente o indirettamente.

Per quanto riguarda la definizione di società, è possibile richiamare quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. 175/2016, che specifica come, per le amministrazioni pubbliche, sia consentito partecipare esclusivamente *“a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*.

Per partecipazione diretta si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

Più articolata la definizione di partecipazione indiretta; secondo la lett. g) del c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, si intende *“la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*; a sua volta, occorre richiamare la definizione di società a controllo pubblico, riportata alla lett. m) del medesimo c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016 che considera società a controllo pubblico *“le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”*; la definizione pertanto si completa richiamando la lett. b) dello stesso c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, che definisce il requisito del controllo su una società come *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*.

Rispetto a quanto sopra richiamato, l'analisi dell'assetto delle partecipate deve pertanto ricomprendere, oltre alle società a partecipazione diretta, anche quelle indirettamente partecipate per il tramite di società controllate.

Per quanto riguarda il tema del controllo, in particolare nei casi di società in house soggette a controllo congiunto, risulta utile richiamare quanto specificato nella deliberazione della Corte dei conti 122/2018 VSGO Emilia Romagna, in cui i magistrati contabili hanno evidenziato quanto segue: *“Al riguardo si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.*

Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la partecipazione pubblica in essere”. Rispetto all'importante indicazione richiamata, nell'ambito dell'analisi condotta sulle partecipate dell'ente, sono state considerate controllate tutte le società qualificate come in house e si è di conseguenza proceduto a censire ed analizzare (come partecipazioni indirette) le società da queste partecipate.

3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica

Nei paragrafi che seguono si presentano, per ambiti omogenei, i requisiti che devono essere verificati nei confronti delle singole partecipazioni societarie al fine di definire gli eventuali interventi di razionalizzazione.

3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie

Gli enti locali non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; tale definizione, contenuta nel c. 1 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, rappresenta un richiamo a quanto originariamente previsto dal c.27 dell'art. 3 della L. 244/2007; rispetto a questo primo riferimento, le amministrazioni pubbliche hanno già effettuato diverse attestazioni in merito alla stretta necessità del mantenimento (o dell'acquisizione) di partecipazioni societarie; la disposizione del Testo Unico non fa che ribadire pertanto un presupposto essenziale per la detenzione, da parte di un'amministrazione pubblica, di quote in società di capitali. In merito a tale presupposto generale, può essere utile richiamare la definizione di stretta necessità tratta dalla giurisprudenza; in tal senso, riferendosi alla valutazione di stretta necessità che ogni amministrazione partecipante a società di capitali era tenuta ad effettuare ai sensi del richiamato c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007, la sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 33/2013, ha evidenziato quanto segue: *“Va ricordato, inoltre, che a prescindere dall'immediata applicazione dei criteri normativi esposti, le delibere consiliari di assunzione/mantenimento della partecipazione devono comunque, in via generale, tenere conto (e conseguentemente dare atto nel testo) della situazione economica e patrimoniale delle società, in ossequio al principio di legalità finanziaria che conforma l'azione amministrativa.*

E' chiaro, infatti, che la scelta di assunzione/mantenimento della partecipazione presuppone in capo all'ente locale (di qualsivoglia dimensione) una prodromica valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., nell'ottica della sana gestione finanziaria.

Sul punto, la giurisprudenza della Sezione ha precisato che l'andamento della società non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario ed i risultati economici di quest'ultimo sistematicamente negativi, fermo il rispetto dei recenti divieti di finanziamento ex art. 6 comma 19 d.l. n. 78/2010.

Sempre nel parere n. 124/2011 la Sezione ha osservato che “nelle singole delibere ex l. n. 244/2007 si impone una puntuale illustrazione dei presupposti di fatto e del conseguente iter logico seguito dall'amministrazione. In altri termini quest'ultima deve enucleare in modo specifico in base a quali elementi di fatto, acquisiti in sede istruttoria, sia giunta alle proprie conclusioni, chiarendo altresì nel dettaglio quale percorso logico – argomentativo abbia seguito”.

.....

La delibera del Consiglio comunale di ricognizione delle società partecipate deve, quindi, contenere la motivazione di tale decisione, non essendo in alcun modo rispettose di tali parametri normativi delibere contenenti mere ripetizioni del dato legale, attesa la natura apodittica e perplessa di siffatta pseudo-motivazione. Al contrario, può ritenersi assolto l'obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo, anche se succinta, purché capace di svelare l'iter logico e

procedimentale che consenta di inquadrare la fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge.

Riassumendo quanto esposto, la valutazione che il Consiglio comunale è tenuto a compiere sulle proprie società partecipate deve riguardare l'oggetto effettivo (non solo quello risultante dall'oggetto sociale formalizzato negli atti societari), la natura dei servizi offerti, la stretta inerenza ai compiti dell'ente, le ragioni ostative alla reinternalizzazione (o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno), la situazione economica e patrimoniale della società (applicando i principi di legalità finanziaria, di economicità ed efficacia che conformano l'azione amministrativa), le soglie dimensionali di recente introduzione”.

Dal riscontro del richiamo giurisprudenziale riportato, emerge come la definizione di “stretta necessità” rappresenti un presupposto generale che deve declinarsi in diversi ambiti, oggi puntualmente e dettagliatamente esposti nel D. Lgs. 175/2016 e che riguardano sia i presupposti della funzionalità (più sotto riepilogati), sia quelli della convenienza e della sostenibilità organizzativa, presentati nei paragrafi successivi.

Nel quadro del requisito generale della stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'ente socio, è possibile, direttamente o indirettamente, secondo quanto specificato dal c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
- attività aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato
- organizzazione di gruppi di azione locale, anche nel settore della pesca;
- gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del D. Lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con una partecipazione massima non superiore all'1% del capitale sociale.

- società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari

3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie

Gli enti locali sono tenuti ad intervenire (alienandole o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione) sulle società che, secondo quanto disposto dal c. 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, non rispettino i seguenti requisiti:

- convenienza economica;
- sostenibilità finanziaria;
- compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- convenienza rispetto alla gestione diretta o esternalizzata del servizio;
- efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- compatibilità dell'intervento finanziario eventualmente sostenuto nei confronti della società partecipata con le norme dei trattati europei, in particolare quelli concernenti la disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Le condizioni sopra richiamate attengono alla verifica circa la convenienza della partecipazione societaria come strumento per l'erogazione di servizi ed interventi di interesse pubblico rispetto a soluzioni organizzative alternative. Tale valutazione si articola in tre livelli tra loro correlati: in primo luogo occorre valutare se il ricorso ad una società di capitali partecipata rappresenta la soluzione migliore, in termini di presidio dei compiti affidati e di qualità delle prestazioni rese rispetto al ricorso ad una soluzione in economia (gestione diretta da parte dell'ente) oppure affidata a soggetti terzi (presumibilmente tramite procedure ad evidenza pubblica) non partecipati dall'amministrazione.

Il secondo livello riguarda la valutazione circa la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della società partecipata nel suo complesso; in sintesi, la società, in quanto oggetto di impiego di risorse pubbliche da parte dell'ente socio (che ne ha sottoscritto il capitale sociale, in tutto o in parte) non deve presentare condizioni di rischio che possano pregiudicare l'investimento effettuato dallo stesso socio pubblico.

Il terzo livello concerne la convenienza economica dei servizi erogati; tale valutazione richiede una verifica del rapporto costo/ qualità della prestazione resa dalla partecipata rispetto ad alternative gestionali; questa valutazione implica un'analisi articolata e complessa del mercato per valutare le condizioni di efficienza ed efficacia operativa della propria partecipata. Tale intervento deve essere effettuato, da parte dell'ente capogruppo, combinando la dimensione di ente socio ed ente committente. In tal senso, nell'ambito dei rapporti di servizio in essere con le proprie partecipate, gli enti sono tenuti a verificare costantemente il livello di efficienza ed efficacia raggiunto dalle società nell'erogazione delle proprie prestazioni; in sede di rinnovo degli affidamenti gli enti committenti saranno poi tenuti a rispettare le condizioni normative che richiedono di valutare ed attestare la convenienza del ricorso ad una propria partecipata. I riferimenti normativi di tale passaggio sono rappresentati da:

- c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L. 213/2012, in cui si prevede quanto segue: *“20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*;
- c. 2 art. 192 del D. Lgs. 50/2016 in cui, con riferimento all'ipotesi di ricorrere all'in house providing, viene richiesto quanto segue: *“2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*.

3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie

Gli enti locali sono tenuti altresì ad intervenire, alienando le quote o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, qualora rilevino, secondo quanto definito dalle ulteriori condizioni di cui al c. 2 dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- ⊖ partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; tale condizione tuttavia, si applica, secondo la soglia indicata, a partire dal 2020, prendendo a riferimento il triennio 2017-2019; con riferimento all'analisi dell'assetto delle partecipazioni funzionale alla revisione periodica 2019, occorre prendere a riferimento il triennio 2016 – 2018;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Con riferimento alle singole condizioni da verificare, di seguito si riportano gli elementi interpretativi utili ai fini dell'assunzione delle decisioni.

- Amministratori superiori a dipendenti: Il criterio in oggetto ha trovato nel tempo, riferimenti ed orientamenti giurisprudenziali e di prassi che ne suggeriscono un'applicazione ponderata e mediata dall'analisi operativa della singola partecipata; in tal senso è utile riportare quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 114/2018 VSG: *“Il secondo criterio indicato dal legislatore per individuare le società soggette a processo di razionalizzazione è identificato con le “società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”. In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato. Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione la spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale). Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso)”*.

- Attività analoghe o similari: il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007; nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute. Un utile approfondimento sulle modalità applicative di tale criterio, anche in questo caso, è individuabile negli orientamenti della Corte dei conti: sempre la deliberazione n. 114/2018 VSG della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ha sottolineato quanto segue: *“Il terzo criterio indicato dal comma 2, dell'art. 20 cit, prevede l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società o da enti pubblici strumentali. Tale indicazione mira a colpire la proliferazione di organismi strumentali. Il confronto, pertanto, deve essere effettuato non solo con le altre partecipazioni societarie, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell'ente pubblico socio. In virtù del principio normativo, che impone l'eliminazione delle società “doppione”, è quindi necessario che il piano di razionalizzazione fornisca le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico, sulle funzioni concretamente svolte e sulle ragioni dell'eventuale mantenimento.*

In proposito, recentemente, questa Sezione ha affermato che “l’elemento dirimente” per valutare se si è in presenza di una società c.d. doppiata non è «da ricercare nella distinzione tra “oggetto sociale indicato nello statuto” e “attività concretamente svolta”». Piuttosto, l’ente nell’esercizio della sua discrezionalità amministrativa, «deve motivare espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia in una misura di riassetto (alienazione/razionalizzazione/fusione) sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, come esplicitamente previsto dal richiamato art. 20, comma 2, lettera c), del testo unico sulle partecipate in cui si dispone la “eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”, indicando, come possibile metodologia attuativa (“anche”) le “operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni”» (Lombardia/335/2017/PAR del 22 novembre 2017”.

- Con riferimento alla soglia di fatturato minimo necessario per evitare l’applicazione obbligatoria di misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, la Sezione di controllo della Corte dei conti Abruzzo, nella deliberazione n. 40/2018 VSG, ha riepilogato le modalità di determinazione di tale grandezza: *“Con la richiamata deliberazione n. 54/2017, la Sezione emiliana ha selezionato, all’interno della macroclasse A “Valore della produzione” del Conto economico, le voci (i ricavi dalle vendite e dalle prestazioni e i ricavi e altri proventi) che scaturiscono dall’attività caratteristica e, conseguentemente, devono essere considerate nell’aggregato del fatturato. Ad ulteriore specificazione di questa indicazione, e non in contrasto con la stessa, il documento operativo del MEF precisa che la voce A5) deve essere calcolata al netto dei contributi in conto esercizio; ciò in quanto il criterio di cui all’art. 20, c. 2, lettera d) del TUSP è chiaramente teso a segnalare come critiche quelle società che non soddisfano una “dimensione economica” minima, in termini di ricavi autonomamente prodotti dall’attività caratteristica, quindi senza considerare i contributi elargiti da soggetti terzi.*

La precisazione si rende necessaria in quanto la voce A5) del Conto economico è una categoria residuale che presenta un contenuto eterogeneo. In base al documento OIC n. 12 (punto 56), all’interno della stessa confluiscono i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l’attività accessoria. Trattasi, in prevalenza, di fattispecie di ricavi assimilabili a quelli derivanti dalle vendite e prestazioni (fitti attivi, canoni attivi, plusvalenze non aventi natura finanziaria, ripristini di valore nei limiti del costo di precedenti svalutazioni, sopravvenienze e insussistenze attive, ricavi diversi quali rimborsi spese, penali applicate ai clienti). Coerentemente, tali componenti sono prese in considerazione ai fini del fatturato, in quanto assimilabili ai ricavi tipici dell’attività caratteristica. Accanto a tali fattispecie, tuttavia, la voce in esame ospita anche i contributi in conto esercizio, i quali rappresentano somme erogate da soggetti terzi in base alla legge o in base a disposizioni contrattuali, con finalità di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. L’aggregato include anche i contributi erogati in occasione di fatti

eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.). Trattasi, quindi, di componenti economiche positive che non scaturiscono dall'esercizio dell'attività d'impresa caratteristica, ma la supportano dall'esterno. Per tale ragione gli stessi non vengono presi in considerazione nell'aggregato del fatturato".

Nel caso di società partecipate che non disponessero di potenzialità attuali o prospettiche di conseguire la soglia di fatturato prevista dal legislatore, risulterebbe ragionevole avviare un'analisi operativa funzionale a verificare se in ogni caso, la soluzione in essere, rappresenti la scelta più congrua e conveniente per l'ente socio; in caso di riscontro positivo, si renderebbe necessario avviare un confronto collaborativo con gli organismi esterni preposti alla vigilanza ed al controllo dell'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016 al fine di individuare la soluzione più compatibile con le indicazioni del TUSP ed i riflessi pratici sull'ente titolare dei servizi coinvolti.

- Società con perdite in quattro degli ultimi cinque anni: tale criterio obbliga l'amministrazione ad intervenire nei confronti di società che abbiano comprovato, attraverso i risultati di esercizio dell'ultimo quinquennio, l'incapacità di perseguire l'equilibrio economico di gestione; in questo caso, le misure previste dalla normativa, non lascerebbero spazio ad interventi di razionalizzazione dei costi, con la possibilità prospettica di riequilibrare, negli esercizi futuri, la gestione economica della società; le uniche ipotesi di razionalizzazione percorribili appaiono quelle della cessione delle quote ovvero dello scioglimento e liquidazione della società; unica eccezione è rappresentata dalle società che operano nell'ambito dei servizi di interesse generale per cui il legislatore sembra ammettere, attraverso l'esclusione specifica da tale ambito di intervento, la possibilità di avviare azioni di razionalizzazione gestionale senza obbligatoriamente giungere alla dismissione; ovviamente in tal caso, le misure di razionalizzazione gestionale dovranno essere esplicitate e rendicontate nell'ambito dei piani di razionalizzazione periodica previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

- Contenimento dei costi di funzionamento: il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. f) del c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di riorganizzazione interno per quelle società che non sono oggetto di cessazione; in tal senso, la misura si può ritenere potenzialmente estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi, in particolare laddove emergessero delle perdite di esercizio recenti. È pertanto demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento, tenendo altresì conto che, secondo quanto previsto dal c. 5 dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche socie sono tenute a formulare con propri provvedimenti, nei confronti delle società controllate, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il

personale, queste ultime anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

- Aggregazione con altre società: questa misura è da intendersi pienamente applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino negli ambiti ammessi dalla normativa (c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016); laddove siano verificate tali condizioni di base (che consentirebbero all'ente socio di promuovere con successo le proprie istanze nelle assemblee societarie), l'ente è tenuto ad indicare, nel proprio piano di razionalizzazione periodica, l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad un'unica società multiservizi. Tali indicazioni devono tuttavia essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi che determinino condizioni di inefficienza complessiva; in tal senso, laddove non si riscontrassero sinergie operative tra le società oggetto di potenziale accorpamento, la misura non risulterebbe conveniente. Nel caso un ente detenesse partecipazioni di minoranza in più società che presentano affinità operative, lo stesso ente potrà farsi promotore di istanze di aggregazione, senza tuttavia la certezza che tali istanze possano essere condivise e promosse anche dagli altri soci.

4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica

I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione a terzi, in virtù di operazioni straordinarie, delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

Alle operazioni di dismissione societarie si applicano le agevolazioni normative previste dal c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013; tale disposizione prevede che:

- in caso di scioglimento della società, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto; le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- in caso di alienazione delle quote, è possibile procedere alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni; in caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla

formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

La mancata adozione delle misure di razionalizzazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo delle partecipazioni, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha previsto la sospensione del regime sanzionatorio correlato alla mancata applicazione delle misure di razionalizzazione previste dal piano di revisione straordinaria nel caso di società che dimostrino di aver conseguito risultati economici positivi negli esercizi pregressi, attraverso l'introduzione del c. 5bis nell'ambito dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016: *"5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 (disposizioni che prevedono l'obbligo di alienazione – e relative sanzioni in caso di mancata attuazione - delle partecipazioni non più sostenibili a seguito della revisione straordinaria, ndr) non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica, che detiene le partecipazioni, è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione."*

Nel merito la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, con deliberazione n. 7/2019 PAR ha evidenziato come la citata deroga trovi applicazione solo per le alienazioni definite nel piano di ricognizione straordinaria; in particolare i Magistrati ricordando che *"...Per effetto della disciplina introdotta dal comma 5bis dell'art. 24 del TUSP, la pubblica amministrazione che, in adempimento all'obbligo previsto dal citato art. 24, avrebbe dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non abbia ancora concluso la procedura di alienazione – o laddove questa abbia avuto esito negativo – è autorizzata, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, a non procedere all'alienazione, senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 24. ..."*, ritengono che *"... L'“autorizzazione” concessa dal legislatore all'amministrazione di non procedere all'alienazione delle partecipazioni è riferita, a giudizio del collegio, alla sola ricognizione straordinaria ... il termine “ricognizione” individuato dal legislatore come dies a quo del triennio utilizzato per il calcolo dell'utile d'esercizio non può che essere riferito alla sola ricognizione straordinaria. A supporto di tale interpretazione intervengono, da un lato, l'utilizzo del termine “ricognizione” solo nell'articolo 24 e non anche nell'articolo 20, laddove figurano le locuzioni “piano di riassetto” e “piano di razionalizzazione”, e, dall'altro, la collocazione sistematica del comma 5bis all'interno dell'articolo 24, relativo alla revisione straordinaria.*

In sede di razionalizzazione periodica, considerato che il comma 5bis esonera l'amministrazione pubblica dal solo obbligo di alienazione, permane, infatti, la necessità di sottoporre tali partecipazioni alle altre misure di razionalizzazione, qualora ricorrano i presupposti di cui

all'articolo 20 del TUSP, nonché di precisare la volontà di avvalersi o meno della facoltà di non alienare la partecipazione, in quanto non si realizza un automatismo tra la proroga introdotta dal comma 5bis e la facoltà concessa all'amministrazione.

La revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche costituisce la base per quella periodica cui sono tenuti gli enti territoriali, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, e i criteri di razionalizzazione indicati nel TUSP sono i medesimi. ... Una manifestazione ulteriore della richiamata consequenzialità delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 24 del TUSP è rappresentata dai meccanismi sanzionatori previsti in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 (il piano di razionalizzazione e la relazione sull'attuazione dello stesso entro il 31 dicembre dell'anno successivo), che sono più accentuati nella revisione periodica (art. 20, comma 7) e che continueranno a trovare applicazione anche nel triennio 2019-2021, non operando la sospensione disposta dal comma 5bis dell'art. 24."

Rispetto a quanto sopra indicato, occorre evidenziare ulteriori riflessi amministrativi: premesso che l'individuazione e l'adozione di misure di razionalizzazione periodica rientra nelle responsabilità e nelle competenze di ogni singola amministrazione pubblica, che può formulare i propri indirizzi combinando le proprie priorità politiche con gli obblighi normativi, in caso di adozione di misure inefficaci (o di mancata adozione di interventi), potrebbero emergere profili di responsabilità amministrativa e patrimoniale in capo ai vertici dell'amministrazione pubblica competente ad adottare ed a far applicare il piano; in tal senso è utile richiamare, a titolo esemplificativo, quanto previsto dal c. 2 dell'art. 12 del D. Lgs 175/2016, che prevede specifiche responsabilità in capo agli amministratori degli enti locali soci che con il proprio comportamento omissivo, abbiano pregiudicato il valore della partecipazione: *"2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione."*

5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica

Dal punto di vista procedurale, il provvedimento di ricognizione (e la relazione sui risultati conseguiti) deve essere inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio ed alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro perché verifichino il puntuale adempimento degli obblighi di revisione straordinaria.

Meno immediata è l'individuazione dell'organismo competente ad adottare il provvedimento di analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie e l'individuazione delle misure di razionalizzazione; in tal senso, l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 nulla specifica in merito; occorre tuttavia evidenziare come il primo piano di razionalizzazione delle partecipate, adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 e precursore dell'adempimento in oggetto, disponesse che i presidenti di provincia o i sindaci (per limitarsi agli enti locali) dovessero definire ed

approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; con riferimento a quanto richiamato, potrebbe sostenersi, per analogia ed in assenza di specifiche indicazioni del legislatore, che anche il nuovo provvedimento possa seguire il medesimo iter amministrativo. Rispetto a tale possibile interpretazione, occorre tuttavia evidenziare come le Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti e pubblicate il 23 novembre 2018, abbiano indicato come il documento debba essere approvato con delibera consiliare: *“L’articolo 20 del TUSP dispone che ai fini della revisione periodica di cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.*

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall’organo dell’ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all’esterno la volontà dell’ente medesimo al fine di far ricadere su quest’ultimo gli effetti dell’attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.”

6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato

Rispetto al modello di provvedimento adottato per l’analisi e l’individuazione delle misure di razionalizzazione, si rende necessario evidenziare che l’ente ha preliminarmente considerato quanto intervenuto negli scorsi esercizi; per quanto riguarda la revisione straordinaria delle partecipate, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti aveva proposto specifico modello di riferimento attraverso la deliberazione n. 19/2017; relativamente al primo piano di revisione periodica delle partecipate, da adottarsi entro il 31 dicembre 2018, sono stati proposti due modelli di riferimento: il primo formulato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Corte dei conti, nell’ambito delle “Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche” pubblicate il 23 novembre 2018; il secondo modello è stato invece proposto con Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018; tali modelli presentano supporti diversi per la raccolta della medesima tipologia di informazioni. Rispetto alla potenziale sovrapposibilità degli strumenti approntati da autorevoli organismi di vigilanza e controllo esterni, è utile richiamare quanto specificato dalla Deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta: *“L’adozione di modelli standard da parte della Sezione delle autonomie, come bene specificato nella sopra richiamata deliberazione 19/SEZAUT2017/INPR, persegue non solo finalità di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli Enti locali ma è anche preordinata ad agevolare la compilazione dell’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro, in quanto i set delle informazioni richieste, seppur strutturati in modo diverso, sono sostanzialmente di analogo ordine, sia qualitativo sia quantitativo. Appare, pertanto, evidente che, ancorché “suggerito” e, dunque,*

sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviare a questa Sezione sia quello "standard" di atto di ricognizione all'uopo predisposto dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare l'attività di controllo di stretta competenza della Corte dei conti.

Dal quadro di riferimento così ricostruito, è possibile affermare che il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio alla compilazione delle seconde)."

Tenuto conto delle indicazioni emerse nell'orientamento sopra richiamato, il Comune di Brandizzo ha ritenuto opportuno adottare il modello di analisi proposto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti; poiché alla data di conduzione dell'analisi delle partecipate non erano presenti indicazioni aggiornate, è stato preso a riferimento, con specifici adeguamenti, il modello proposto dalla suddetta Sezione per il Piano di razionalizzazione periodica 2018.

La presente relazione tecnica costituisce documento di accompagnamento del modello di piano di razionalizzazione periodica impiegato; quest'ultimo, che si pone in continuità con il Piano adottato nello scorso esercizio e tiene conto delle azioni dallo stesso individuate, i cui risultati sono illustrati nella relazione prevista dal c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, è articolato secondo il seguente indice:

01. SCHEDA ANAGRAFICA
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
 - 02.01. *Ricognizione delle società a partecipazione diretta*
 - 02.02. *Ricognizione delle società a partecipazione indiretta*
 - 02.03. *Grafico delle relazioni tra partecipazioni*
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
 - 03.01. ** Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)*
 - 03.02. ** Condizioni art. 20 co. 2*
04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
 - 05.01. ***Contenimento costi*
 - 05.02. ***Cessione/Alienazione quote*
 - 05.03. ***Liquidazione*
 - 05.04. ***Fusione/Incorporazione*
 - 05.05. *Riepilogo*
06. ELENCO MOTIVAZIONI

** sezione predisposta per ogni singola società partecipata*

*** scheda predisposta per ogni azione definita riconducibile alla categoria*

Appendice normativa

Di seguito si riportano i riferimenti normativi tratti dal D. Lgs. 175/2016, richiamati nella presente relazione tecnica ed utili per la predisposizione e l'analisi del Piano di revisione straordinaria.

Art. 1. Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

4. Restano ferme:

a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

.....

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

.....

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

.....

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico; ...

Art. 3. Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera

d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

- 1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*
- 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*
- 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.*
- 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.*

Art. 10. Alienazione di partecipazioni sociali

- 1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.*
- 2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.*
- 3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.*
- 4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.*

Art. 12. Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,

n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione

dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1 Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione

continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 26. Altre disposizioni transitorie

.....

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6.

.....

11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

.....

12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

ALLEGATO C

COMUNE DI BRANDIZZO

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2019 DEGLI ORGANISMI
PARTECIPATI AL 31.12.2018
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Comune

Denominazione Ente:

PIEMONTE

Codice fiscale dell'Ente:

82501690018

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

SI

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2017 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Nadia

Recapiti:

Indirizzo:

c/o Comune di Brandizzo - Via Torino 121

Telefono:

0119138093

Posta elettronica:

nadia.varetto@comune.brandizzo.to.it

**Responsabile Settore Economico
e Finanziario**

Cognome:

Varetto

Fax:

011/9139962

92. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Sede Legale	Stato	Attività principale	Quota di partecipazione	Quota di controllo	Attività svolta	Partecipazioni di controllo	Tipo di controllo (art. 2381-bis)	Società a rischio	Previsione dello stato di liquidazione (art. 2381-bis)	Stato di liquidazione (art. 2381-bis)	Modalità di controllo	
DIR_1	06547100511	Società Ecologia Terziario Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a.	2002	Via Verga n. 40 - 10036 Sestine Torinese (TO)	Attiva		0,48%	49,85%	Servizi di igiene ambientale	NO	Controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concorrenti	NO	NO	NO	NO	
DIR_2	12236141003	ASHMEL Consorzio S.c.a.r.l.	2013	Via Carlo Cattaneo Gallarate (VA)	Attiva		0,407%	0,00%	Esercizio di attività e funzioni di Centrale di Committenza	NO	nessuna	NO	NO	NO	NO	
DIR_3	0856640015	Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.a. - TRM S.p.a.	2002	Via Paolo Golini n. 30 - 10137 Torino (TO)	Attiva		0,0117%	80,00%	Servizi smaltimento e trattamento dei rifiuti	NO	nessuna	NO	NO	NO	NO	
DIR_4	07957500616	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	2000	Corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino (TO)	Attiva		0,00013%	0,00%	Gestione del Servizio Idrico Integrato	NO	controllo analogo congiunto	SI	NO	NO	NO	

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'Ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna D: Inserire l'anno di costituzione della società.

Colonna E: Inserire la sede legale della società.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica delle attività effettivamente svolte.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni, indicata per conto dell'amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Riconoscimento della società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Determinazione società	Anno di costituzione	Sede sociale	Stato	Allocazione della procedura	Denominazione società / Organismo tramite	% Quota di partecipazione	Quota di partecipazione Amministrazione	Quota di proprietà	Settore attività	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Tipo di controllo / USP	Società in house	Previsione realizzo di controllo	Chiusura / Riconoscimento
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Ind_1	06087720014	Risorsa Idriche S.p.a.	1991	Corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino (TO)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	91,52%	0,000012%	0,00%	Cod. ATECO 71.12.20 - Servizi di ingegneria nel settore idrico	Servizi di engineering nel settore idrico	NO	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti	SI	SI	NO
Ind_2	09598560018	AIDA Ambientali S.r.l.	2008	Via Collino n. 60 - 10144 Pinerive (TO)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	51,00%	0,000007%	0,00%	Cod. ATECO 37.00.00 - Raccolta e depurazione delle acque di scarico	Servizio depurazione nel settore idrico	NO	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti	SI	SI	NO
Ind_3	11100280012	Società Acque Pavesi S.p.a. - SAP S.p.a.	2014	Corso XI Febbraio n. 22 - 10152 Torino (TO)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	44,92%	0,000006%	n.d.	Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	Gestione del Servizio Idrico Integrato	NO	nessuno	NO	NO	NO
Ind_4	9409570028	Servizio Idrico Integrato del Sile e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.	2000	Via F.lli Bandiera n. 16 - 13100 Verceil (VC)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	19,99%	0,000003%	0,00%	Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	Gestione del Servizio Idrico Integrato	NO	nessuno	NO	NO	NO
Ind_5	08445160013	Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.	2002	Corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino (TO)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	10,00%	0,000013%	n.d.	Cod. ATECO 64.20.00 - Attività delle società di partecipazione (holding)	Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività in ambito ambientale (holding)	NO	nessuno	NO	NO	NO
Ind_6	0559980029	Aque Pavesi Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a.	2007	Via Ugo La Malfa n. 28/A - 10152 Pinerive (TO)	Sono in corso procedure concorsuali per la liquidazione amministrativa straordinaria, (ecc.)	2013	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	9,93%	0,000013%	n.d.	Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	Esercizio del servizio idrico integrato	NO	nessuno	NO	NO	NO
Ind_7	02778560041	Monda Acque S.p.a.	2000	Via Venezia n. 6/B - 12084 Mondovì (CN)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	4,92%	0,000006%	n.d.	Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	Gestione del Servizio Idrico Integrato	NO	nessuno	NO	NO	NO
Ind_8	07154400019	Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a.	1997	Galleria San Felice n. 34 - 10121 Torino (TO)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	3,38%	0,000004%	n.d.	Cod. ATECO 72.10.00 - Spese di ricerca e sviluppo nelle altre scienze naturali e dell'ingegneria	Gestione parco tecnologico ambientale	NO	nessuno	NO	NO	NO
Ind_9	01823580067	Galetta S.c.a.r.l.	1992	Via Spalato Marengo n. 09 - 13100 Verceil (VC)	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria	2017	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	0,50%	0,0000027%	n.d.	Cod. ATECO 70.2 - Attività di Consulenza Gestionale	Costruzione e conduzione impianto di depurazione	NO	nessuno	NO	NO	NO

La società a partecipazione indiretta (quote e non quote) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale, comprensiva della forma giuridica.

Colonna G: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "scato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessato"; "sospeso"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna H: Inserire la denominazione delle società/organismi (1, o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per la Indiretta di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1, o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna I: Indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna J: Indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quota di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna K: Inserire una descrizione sintetica della/le attività effettivamente svolte.


Colonna L: Indicare se la partecipazione detiene l'amministrazione e di controllo al sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna M: Indicare "SI" se l'amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna N: Indicare "SI" se la società ammette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipate da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società

Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

SETA S.p.a è società affidataria, tramite gara a doppio oggetto, del servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale Rifiuti - ATO-R - Sub Ambito Bacino 16, a seguito di sottoscrizione del contratto di servizio con l'Autorità d'Ambito, Consorzio di Bacino 16.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società)/organismo, ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

ASMEL consortile S.c.a.r.l. ha per oggetto l'esercizio delle attività e funzioni di centrale di committenza, di cui agli artt. 37 e 38 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., limitatamente agli enti soci, assicurando agli stessi il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico. La partecipazione del Comune di Brandizzo nella società si è formalizzata con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 12/11/2018.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di Interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

TRM S.p.a. si occupa della gestione del termovalorizzatore della Città Metropolitana di Torino, operando pertanto nell'ambito dell'attività di recupero, trattamento, smaltimento dei rifiuti.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società

Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. -, capogruppo del Gruppo SMAT, opera mediante affidamento "in house providing" nella gestione del servizio Idrico, in qualità di Gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese. L'affidamento è avvenuto con deliberazione dell'ATO n. 3 Torinese n. 173 del 27.05.2004 ed è stato riconfermato, sino al 31.12.2033, con deliberazione dell'ATO n. 3 Torinese n. 598/2016.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società

Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Risorse Idriche S.p.a. opera prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico Integrato, occupandosi anche della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo. Con effetto dal 01/01/2005 ha ricevuto in conferimento da SMAT S.p.a. il ramo d'azienda relativo ai servizi di progettazione al fine di massimizzare la sistematicità, la qualità, l'efficienza organizzativa, la flessibilità e la standardizzazione progettuale dello sviluppo tecnologico del servizio idrico integrato con particolare riferimento all'infrastrutturazione idrica territoriale connessa al Piano d'Ambito.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società

Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società AIDA Ambiente S.r.l. è stata costituita al fine di ottemperare a quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità d'Ambito Torinese in tema di processo di riunificazione delle gestioni del servizio idrico integrato all'interno del territorio dell'Ambito 3 - Torinese. La società si occupa, in particolare, della gestione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione di Pianezza e della gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Acque Potabili S.p.a. esercita l'attività inerente la distribuzione dell'acqua e la gestione del servizio idrico integrato e provvede a coordinare l'attività del Gruppo SAP; in tal senso definisce obiettivi strategici e svolge consulenza tecnico amministrativa alle società controllate operanti nella derivazione, produzione e trattamento di acque potabili ed altre acque per condurle ad uso domestico, pubblico e industriale, nella raccolta delle acque usate in rete fognaria e nella loro depurazione per la reimmissione nell'ambiente. La società ha altresì ad oggetto l'assunzione, lo studio, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di acquedotti, di opere di risanamento e trattamento inerenti depuratori, fognature, impianti di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società

Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società S.I.I. S.p.a. si occupa della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito 2 Vercellese (servizi di distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Nord Ovest Servizi S.p.a. svolge attività di assunzione di partecipazioni in società che hanno per oggetto l'esercizio diretto o indiretto di attività di igiene urbana, di mobilità e di ciclo idrico integrato. In particolare la società gestisce la partecipazione del 45% (acquisita il 26.06.2002) nella società Asti Servizi Pubblici S.p.a. operante nell'ambito dei servizi pubblici della città di Asti.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Acque Potabili Siciliane S.p.A., in liquidazione dal 2010 ed in fallimento dal 2013, si occupava, nell'Ambito Territoriale Ottimale 1 - Palermo, dell'erogazione del servizio idrico quale insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Mondo Acqua S.p.a. eroga il Servizio idrico integrato a n.8 comuni dell'area monregalese, tramite la gestione dell'intero ciclo dell'acqua (raccolta, trattamento, acquisto e distribuzione), la gestione del sistema fognario e la depurazione delle acque reflue.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società produce attività strumentali alla capogruppo SMAT S.p.a. nell'ambito del servizio idrico integrato avendo ad oggetto la gestione del Parco Tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, Indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Galatea S.c.a.r.l., in liquidazione dal 2017 (atto del 20.10.2017), si occupava di gestire, organizzare e realizzare interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse energetiche ed ambientali nell'ambito del servizio idrico integrato. La società aveva per oggetto la costruzione e conduzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Santo Stefano Belbo, che costituiva un segmento del ciclo idrico integrato dell'ATO 4 Piemonte.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	229,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	

Presente Società di Revisione

Importi in euro

Costo del personale (f)	10.501.289,00
Compensi amministratori	119.656,00
Compensi componenti organo di controllo	36.879,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	1.277.467,00
2017	407.161,00
2016	120.469,00
2015	183.226,00
2014	53.162,00
2013	60.553,00

Importi in euro

FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	contributi in conto esercizio
2018	37.753.960,00
2017	36.322.378,00
2016	35.964.952,00
2015	35.661.257,00
FATTURATO MEDIO 2016-2018	37.013.763,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

La società, pur operando nell'ambito del settore rifiuti come altra società partecipata dall'Ente, svolge attività specifiche che risultano funzionali all'erogazione del servizio

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
 Pur in assenza di tali azioni il comune eserciterà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (c)	19,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	

Presente Revisore unico

Costo del personale (f)	912.958,00
Compensi amministratori	71.251,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	402.740,00
2017	212.657,00
2016	310.371,00
2015	147.000,00
2014	15.767,00
2013	9.200,00

FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)		contributi in conto esercizio
2018	3.661.433,00	0,00
2017	2.123.507,00	0,00
2016	2.056.888,00	0,00
2015	1.377.030,00	0,00
FATTURATO MEDIO 2016-2018	2.304.714,50	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
 Pur in assenza di tali azioni il comune eserciterà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	56,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	

Presente Società di Revisione

Importi in euro

Costo del personale (f)	3.261.889,00
Compensi amministratori	112.238,00
Compensi componenti organo di controllo	40.560,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	22.176.549,00
2017	18.969.585,00
2016	850.219,00
2015	7.100.426,00
2014	10.516.285,00
2013	-5.206.733,00

Importi in euro

FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)		contributi in conto esercizio
2018	101.595.642,00	0,00
2017	99.040.728,00	0,00
2016	79.971.490,00	0,00
2015	88.125.682,00	0,00
FATTURATO MEDIO 2016-2018	92.183.385,50	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

La società, pur operando nell'ambito del settore rifiuti come altra società partecipata dall'Ente, svolge attività specifiche che risultano funzionali all'erogazione del servizio

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Pur in assenza di tali azioni il comune eserciterà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	973,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	

Presente una società di revisione

Importi in euro

Costo del personale (f)	59.998.633,00
Compensi amministratori	267.647,00
Compensi componenti organo di controllo	98.800,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	Risultato netto del conto economico di esercizio	Risultato del conto economico complessivo d'esercizio
2018	51.796.714,00	52.352.841,00
2017	60.427.907,00	60.390.653,00
2016	61.548.845,00	60.938.868,00
2015	55.495.249,00	56.377.535,00
2014	42.752.766,00	
2013	42.825.467,00	

Importi in euro

FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)		contributi in conto esercizio
2018	339.883.131,00	2.776.214,00
2017	340.763.674,00	3.431.667,00
2016	344.807.769,00	2.873.840,00
2015	331.920.281,00	518.288,00
FATTURATO MEDIO 2016-2018	341.818.191,33	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione

Pur in assenza di tali azioni il comune eserciterà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

- Progressivo società partecipata: (a)
- Denominazione società partecipata: (b)
- Tipo partecipazione: (c)
- Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	27,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	

Presente società di revisione

Costo del personale (f)	1.865.977,00
Compensi amministratori	37.000,00
Compensi componenti organo di controllo	19.552,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	34.458,00
2017	4.713,00
2016	32.503,00
2015	11.749,00
2014	23.816,00
2013	131.834,00

FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)		contributi in conto esercizio
2018	3.117.357,00	0,00
2017	2.417.292,00	23.831,00
2016	2.552.916,00	0,00
2015	2.611.860,00	0,00
FATTURATO MEDIO 2016-2018	2.695.855,00	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Nel caso specifico di SMAT S.p.a., la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su Risorse Idriche S.p.a. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi non risultano comunicati specifici interventi di razionalizzazione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	9,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	

Presente Società di Revisione

Costo del personale (f)	524.584,00
Compensi amministratori	27.072,00
Compensi componenti organo di controllo	6.552,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	173.097,00
2017	117.704,00
2016	397.350,00
2015	389.797,00
2014	312.909,00
2013	238.838,00

FATTURATO		contributi in conto esercizio
(al netto dei contributi in conto esercizio)		
2018	1.548.864,00	0,00
2017	1.373.553,00	0,00
2016	1.851.216,00	0,00
2015	1.890.269,00	0,00
FATTURATO MEDIO 2016-2018	1.591.211,00	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Nel caso specifico di SMAT S.p.a., la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su AIDA Ambiente S.r.l. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi non risultano comunicati specifici interventi di razionalizzazione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	

Presente Società di Revisione

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	61.019,15
Compensi componenti organo di controllo	31.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)*	Risultato netto del conto economico di esercizio	Risultato del conto economico complessivo d'esercizio
2018	-10.708.000,00	-10.708.000,00
2017	-3.868.000,00	-3.863.000,00
2016	-7.238.000,00	-7.232.000,00
2015	-5.633.000,00	-5.512.000,00
2014	-5.734.820,00	-6.093.551,00
2013	-4.820.245,00	-4.736.576,00

* valori arrotondati alle migliaia di euro

Importi in euro

FATTURATO* (al netto dei contributi in conto esercizio)	contributi in conto esercizio
2018	285.000,00
2017	1.391.000,00
2016	405.000,00
2015	865.000,00
FATTURATO MEDIO 2016-2018	693.666,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della società emergono condizioni (società priva di dipendenti con perdite negli ultimi 6 esercizi) che comportano l'obbligo di avviare azioni di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Nel caso specifico di SMAT S.p.a., la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su SAP S.p.a. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi non risultano comunicati specifici interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	45,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	669.899,00
2017	1.043.147,00
2016	308.888,00
2015	324.008,00
2014	244.593,00
2013	48.271,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	2.171.176,00
Compensi amministratori	25.750,00
Compensi componenti organo di controllo	22.132,00

Importi in euro

FATTURATO		contributi in
(al netto dei contributi in conto esercizio)		conto esercizio
2018	12.240.789,00	0,00
2017	12.598.023,00	0,00
2016	11.908.365,00	0,00
2015	11.920.682,00	0,00
FATTURATO MEDIO 2016-2018	12.249.059,00	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Nel caso specifico di SMAT S.p.a., la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su SII S.p.a. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi non risultano comunicati specifici interventi di razionalizzazione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	692.865,00
2017	542.812,00
2016	387.393,00
2015	212.390,00
2014	207.523,00
2013	77.528,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	7.516,00

Importi in euro		
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)		contributi in conto esercizio
2018	847.435,00	0,00
2017	682.440,00	0,00
2016	483.096,00	0,00
2015	295.845,00	0,00
FATTURATO MEDIO 2016-2018	670.990,33	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della società emergono condizioni (società priva di dipendenti) che comportano l'obbligo di avviare azioni di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Nel caso specifico di SMAT S.p.a., la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su NOS S.p.a. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi non risultano comunicati specifici interventi di razionalizzazione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)		*n.d.
Numero amministratori	3	Trattasi di liquidatori di cui n.1 rappresentante dell'impresa; sono altresì presenti n. 3 curatori fallimentari
di cui nominati dall'Ente		
Numero componenti organo di controllo		*n.d.
di cui nominati dall'Ente		

Importi in euro

Costo del personale (f)		*n.d.
Compensi amministratori		*n.d.
Compensi componenti organo di controllo		*n.d.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		
2018		*n.d.
2017		*n.d.
2016		*n.d.
2015		*n.d.
2014		*n.d.
2013		*n.d.

* ultimo bilancio depositato al 31/12/2012

FATTURATO		contributi in	
(al netto dei contributi in conto esercizio)		conto esercizio	
2018			*n.d.
2017			*n.d.
2016			*n.d.
2015			*n.d.
FATTURATO MEDIO 2016-2018			*n.d.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società APS S.p.a. è oggetto di procedura fallimentare; in tal senso non rileva la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Nel caso specifico di SMAT S.p.a., la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su APS S.p.a. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi risultano ancora in corso le procedure relative al fallimento di APS S.p.a.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)		*n.d.
Numero amministratori	7	*dato al 09/11/2018
di cui nominati dall'Ente		
Numero componenti organo di controllo	5	
di cui nominati dall'Ente		

Importi in euro

Costo del personale (f)		*n.d.
Compensi amministratori		*n.d.
Compensi componenti organo di controllo		*n.d.

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		
2018		*n.d.
2017	37.943,00	
2016	197.351,00	
2015	14.512,00	
2014	220.468,00	
2013	64.633,00	

Importi in euro

FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)		contributi in conto esercizio	
2018			*n.d.
2017	5.032.831,00	0,00	
2016	4.550.278,00	0,00	
2015	4.866.394,00	0,00	
FATTURATO MEDIO 2016-2018			*n.d.

* ultimo bilancio depositato al 31/12/2017

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

In assenza del bilancio 2018, non risulta possibile completare la verifica circa l'eventuale sussistenza di condizioni che, ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016, comportino l'obbligo di avviare azioni di razionalizzazione

Azioni da intraprendere:

Nel caso specifico di SMAT S.p.a., la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su Mondo Acqua S.p.a. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi non risultano comunicati specifici interventi di razionalizzazione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

- Progressivo società partecipata: (a)
- Denominazione società partecipata: (b)
- Tipo partecipazione: (c)
- Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	25,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	

Presente Società di Revisione

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	117.047,00
2017	65.476,00
2016	-199.719,00
2015	35.355,00
2014	-307.323,00
2013	-473.047,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	1.480.766,00
Compensi amministratori	74.675,00
Compensi componenti organo di controllo	21.840,00

Importi in euro

FATTURATO		contributi in conto esercizio
(al netto dei contributi in conto esercizio)		
2018	6.583.043,00	860.859,00
2017	4.610.900,00	867.585,00
2016	5.441.965,00	867.144,00
2015	5.319.556,00	905.202,00
FATTURATO MEDIO 2016-2018	5.545.302,67	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Nel caso specifico di SMAT S.p.a., la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi non risultano comunicati specifici interventi di razionalizzazione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	<input type="text"/>	*n.d.
Numero amministratori	1	Trattasi di liquidatore
di cui nominati dall'Ente	<input type="text"/>	
Numero componenti organo di controllo	<input type="text"/>	*n.d.
di cui nominati dall'Ente	<input type="text"/>	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		
2018	<input type="text"/>	*n.d.
2017	<input type="text"/>	*n.d.
2016	<input type="text"/>	*n.d.
2015	<input type="text"/>	*n.d.
2014	<input type="text"/>	*n.d.
2013	<input type="text"/>	*n.d.

* ultimo bilancio depositato al 31/12/2012

Importi in euro		
Costo del personale (f)	<input type="text"/>	*n.d.
Compensi amministratori	<input type="text"/>	*n.d.
Compensi componenti organo di controllo	<input type="text"/>	*n.d.

FATTURATO		contributi in conto esercizio	
(al netto dei contributi in conto esercizio)			
2018	<input type="text"/>	<input type="text"/>	*n.d.
2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>	*n.d.
2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>	*n.d.
2015	<input type="text"/>	<input type="text"/>	*n.d.
FATTURATO MEDIO 2016-2018	<input type="text"/>	<input type="text"/>	*n.d.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società Galatea S.c.a.r.l. è oggetto di procedura di liquidazione; in tal senso non rileva la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Nel caso specifico di SMAT S.p.a., la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su Galatea S.c.a.r.l. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi risultano ancora in corso le procedure relative alla liquidazione di Galatea S.c.a.r.l.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dir_1	Società Ecologia Territorio Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a.	Diretta	Servizi di igiene ambientale	0,48%	La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune eserciterà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.
Dir_2	ASMEL Consortile S.c.a.r.l.	Diretta	Esercizio di attività e funzioni di Centrale di Commissenza	0,407%	La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune eserciterà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.
Dir_3	Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.a. - TRM S.p.a.	Diretta	Servizi smaltimento e trattamento dei rifiuti	0,01171%	La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune eserciterà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.
Dir_4	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	Diretta	Gestione del Servizio Idrico Integrato	0,00013%	La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune eserciterà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.
Ind_1	Risorse Idriche S.p.a.	Indiretta	Servizi di engineering nel settore idrico	0,00012%	Non risultano pervenute comunicazioni inerenti l'opportunità di interventi di razionalizzazione da parte della capogruppo SMAT S.p.a.
Ind_2	AIDA Ambiente S.r.l.	Indiretta	Servizio depurazione nel settore idrico	0,00007%	Non risultano pervenute comunicazioni inerenti l'opportunità di interventi di razionalizzazione da parte della capogruppo SMAT S.p.a.

Ind_3	Società Acque Potabili S.p.a. - SAP S.p.a.	Indiretta	Gestione del Servizio Idrico Integrato	0,00006%	Non risultano pervenute comunicazioni inerenti l'opportunità di interventi di razionalizzazione da parte della capogruppo SMAT S.p.a.
Ind_4	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.	Indiretta	Gestione del Servizio Idrico Integrato	0,00003%	Non risultano pervenute comunicazioni inerenti l'opportunità di interventi di razionalizzazione da parte della capogruppo SMAT S.p.a.
Ind_5	Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.	Indiretta	Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività in ambito ambientale (Ardalino)	0,000013%	Non risultano pervenute comunicazioni inerenti l'opportunità di interventi di razionalizzazione da parte della capogruppo SMAT S.p.a.
Ind_7	Mondo Acqua S.p.a.	Indiretta	Gestione del Servizio Idrico Integrato	0,000006%	Non risultano pervenute comunicazioni inerenti l'opportunità di interventi di razionalizzazione da parte della capogruppo SMAT S.p.a.
Ind_8	Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a.	Indiretta	Gestione parco tecnologico ambientale	0,000004%	Non risultano pervenute comunicazioni inerenti l'opportunità di interventi di razionalizzazione da parte della capogruppo SMAT S.p.a.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Liquidazione	Ind_6	Acque Potabili Siciliane S.p.A. in fallimento - APS S.p.a.	0,000013%	Società attualmente oggetto di procedura fallimentare	NO
	Ind_9	Galatea S.c.a.r.l.	0,0000007%	Società in corso di liquidazione	NO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE 2018 E ANALISI DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE DAL COMUNE DI BRANDIZZO-RELAZIONE SUGLI
INTERVENTI AVVIATI E ADOZIONE PROVVEDIMENTI PER LA
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL
D.LGS. 175/2016

COMUNE DI BRANDIZZO

AREA METROPOLITANA DI TORINO

**REVISORE UNICO
COMUNE DI BRANDIZZO
AREA METROPOLITANA DI TORINO**

Verbale del 10/12/2019

OGGETTO: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE 2018 E ANALISI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI BRANDIZZO-RELAZIONE SUGLI INTERVENTI AVVIATI E ADOZIONE PROVVEDIMENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

ORGANO DI REVISIONE

Il sottoscritto Giuseppe Morena **revisore nominato** con delibera dell'organo consiliare n. 13 del 18/06/2018;

Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale avente per oggetto: Misure di razionalizzazione 2018 e analisi delle società partecipate dal Comune di Brandizzo – Relazione sugli interventi avviati adozione provvedimenti per la razionalizzazione periodica 2019 ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 175/2016;

Visti:

- L'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 il quale prevede che ogni amministrazione pubblica effettui annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al punto successivo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; l'analisi e la conseguente razionalizzazione sono da riferirsi alla situazione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre dell'esercizio antecedente a quello in cui vengono condotte;
- I presupposti per l'avvio di azioni di razionalizzazione indicati dal c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, che riguardano:
 - o partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
 - o società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - o partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - o partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro; tale soglia verrà elevata ad un milione di euro a partire dal 2020;
 - o partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - o necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - o necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D. Lgs. 175/2016;
- Il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 che prevede come, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, gli enti locali siano tenuti ad approvare, entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo, una relazione sull'attuazione di tale piano, evidenziando i risultati conseguiti.

Rilevato che il Comune di Brandizzo, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016, ha adottato il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 02.10.2017 ed il Piano di razionalizzazione periodica 2018 con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 17/12/2018;

Considerato che il Comune di Brandizzo, al 31 dicembre 2018, deteneva partecipazioni nelle seguenti società:

- Società Ecologia Territorio Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a., società a capitale misto, partecipata per lo 0,48% delle azioni;
- ASMEL Consortile S.c.a.r.l., società a capitale interamente pubblico, partecipata per lo 0,407% delle azioni;
- Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.a. - TRM S.p.a., società a capitale misto, partecipata per lo 0,01171% delle azioni;
- Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a., società a capitale interamente pubblico, società in house, partecipata per lo 0,00013% delle azioni;
- Risorse Idriche S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 91,62% delle relative azioni;
- AIDA Ambiente S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 51% delle relative quote;
- Società Acque Potabili S.p.a. - SAP S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 44,92% delle relative azioni;
- Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 19,99% delle relative azioni;
- Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 10% delle relative azioni;
- Acque Potabili Siciliane S.p.A. in fallimento, società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 9,83% delle relative azioni;
- Mondo Acqua S.p.A., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 4,92% delle relative azioni;
- Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 3,38% delle relative azioni;
- Galatea S.c.a.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene lo 0,5% delle relative quote;

- Viste
- la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2018 delle società partecipate dal Comune di Brandizzo, di cui all'allegato A della deliberazione;
- la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Brandizzo, di cui all'allegato B della deliberazione
- l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Brandizzo, di cui all'allegato C alla deliberazione, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018;

Prende atto

che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato C alla deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni nelle seguenti società:

- a. Società Ecologia Territorio Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a.;
- b. ASMEL Consortile S.c.a.r.l.;

- c. Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.a. - TRM S.p.a.;
- d. Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.;

Prende altresì atto che:

per Acque Potabili Siciliane S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., risultano in corso le procedure fallimentari;

per Galatea S.c.a.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., risultano in corso le procedure di liquidazione;

e relativamente alle altre società partecipate indirettamente per il tramite di SMAT S.p.a., il Comune si riserva di valutare le indicazioni che perverranno dalla capogruppo in merito alla loro funzionalità al perseguimento delle finalità istituzionali nonché di verificare il mantenimento di tale condizione;

Visto

il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario;

il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", approvato col D.Lgs. 19.8.2016, n. 175;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

esprime

- parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata;

invita l'Ente

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie durante la gestione.

Villarbasse 10/12/2019

Il Revisore unico
Giuseppe Morena

